36179-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1143/2022
ROSA PEZZULLO	- Relatore -	UP - 03/05/2022
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 2686/2022
MARIA TERESA BELMONTE		
FRANCESCO CANANZI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO

che ha concluso chiedendo

Il PG conclude:

dichiarare inammissibile i ricorsi di (omissis) (omissis) ;

rigettare il ricorso di (omissis) ;

annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla applicazione dell'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 Bis c.p. rigettando nel resto i ricorsi di (omissis) (omissis) (omissis);

annullare senza rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis c.p. dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi di (omissis) e (omissis) ;

annullare con rinvio la sentenza nei confronti di (omissis)

udito il difensore

Per le parti civili i difensori presenti concludono:

l' Avvocato (omissis), oggi in sostituzione dell'avvocato (omissis), chiede l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi presentati; deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato (omissis) in proprio e in qualità di sostituto processuale degli avvocati come sopra specificato, chiede il rigetto dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese.

Per i ricorrenti:

L'avvocato (omissis) per (omissis), si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avvocato (omissis), in sostituzione dell'avvocato (omissis), dopo essersi soffermato su alcuni punti dei motivi depositati ne chiede l'accoglimento.

L'avvocato (omissis), per i suoi assistiti (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis) , insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato (omissis), per (omissis) chiede che il ricorso depositato venga accolto.

L'avvocato (omissis), nell'interesse del suo assistito (omissis) e, in sostituzione

dell'avvocato (omissis), chiede che i ricorsi presentati siano accolti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26.10.2020, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 13.12.2018, escludendo l'aggravante delle più persone riunite contestata al capo 6), rideterminando la pena per (omissis) e riducendo la pena a (omissis) (omissis) (omissis) .

1.1. La sentenza impugnata - per quanto rileva in questa sede - ha ad oggetto l'associazione mafiosa di (omissis) , articolazione di (omissis) (capo 1, art. 416 bis c.p. commi 1,2,3,4,6) e la partecipazione a tale sodalizio dei ricorrenti (omissis) (omissis) (omissis) (alcuni di tali ricorrenti hanno già riportato condanna definitiva per l'adesione a tale sodalizio, sicché l'imputazione associativa in questione attiene alla perdurante adesione al sodalizio in questione); inoltre, attiene a plurimi reati, per la maggior parte aggravati ex art. 416 bis.1 c.p., riguardanti episodi estorsivi o di tentata estorsione e di furto (capi 2,3,4,6,7,8,9), di rissa (capo 11), di cessione di sostanze stupefacenti (capi 13,14,15), di cui all'art. 512 bis c.p. (capo 20)- capi questi per quali hanno riportato condanna, per quanto a ciascuno rispettivamente ascritto- oltre a (omissis)

(omissis)

(omissis) .

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorsi:

2.1. (omissis) , condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1), con ricorso a firma dell'Avv. (omissis) affidato a quattro motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge, in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., alla valutazione della prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia (omissis) (omissis) e (omissis) e alla inattendibilità di quest'ultimo; invero, la Corte territoriale ha ritenuto di fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del collaborante (omissis) in merito alla costante appartenenza a tale sodalizio dell'imputato, senza valutare tuttavia le dichiarazioni accusatorie in questione secondo i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità circa la credibilità del dichiarante, l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante e, quindi, esaminare i riscontri esterni; inoltre, la partecipazione al contesto associativo dell'imputato, successivamente alla prima sentenza di condanna per associazione mafiosa è stata ricavata esclusivamente da intercettazioni intercorse tra terzi, inidonee a dar conto della condotta associativa; i riferimenti al (omissis) contenuti nelle conversazioni captate non sono sufficienti, infatti, a tal fine, dovendo il riferimento alla persona essere sinallagmaticamente coniugato con risultati di contributo secondo la giurisprudenza di legittimità; proprio la mancanza di riferimenti specifici concreti e l'assenza di

ipotesi delittuose rende vuota l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato; la sentenza impugnata attribuisce, in particolare, al (omissis) un ruolo di rilievo, ricavando ciò dalla circostanza che lo stesso avrebbe ricevuto un incarico di primario rilievo all'indomani della riunione del 10 settembre 2015 a (omissis) , ma tale riferimento si presenta tutt'al più dimostrativo di un *affectio societatis;* per quanto riguarda, poi, le dichiarazioni rese da (omissis) (omissis), trattandosi di dichiarazioni indirette, spettava al giudice accertare i rapporti personali tra il dichiarante e la fonte di riferimento, verifica questa che risulta omessa nella fattispecie in esame, avendo la Corte territoriale evidenziato che l'avvocato (omissis) - deceduto prematuramente - avrebbe riferito del coinvolgimento del (omissis), avente un "peso" nella famiglia di (omissis) ;

-con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 416 bis c.p.; invero, la contestazione di tale aggravante si è fondata sul concetto di "notorietà", piuttosto che su prove in merito alla ricorrenza effettiva di essa; in proposito, un orientamento della giurisprudenza di legittimità n. 40828/2012 ha rilevato come non sia possibile corroborare l'assunto del carattere armato dell'associazione solo sulla circostanza della detenzione di un'arma da parte di un singolo, e, comunque, l'aggravante in questione ha natura oggettiva, sicchè essa è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle armi da parte della consorteria criminale; in ogni caso, il ragionamento della sentenza delle S.U. Chioccini in tema di aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. dovrebbe trovare applicazione anche per l'aggravante in questione;

-con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 546 c.p.p., quanto alla mancanza di motivazione in merito al deposito ad opera della difesa in sede di giudizio di appello di due dispositivi di sentenza, ritenendo comunque sussistente l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p.; invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante suddetta, nonostante il ricorrente non abbia posto in essere alcun delitto fine e in alcune pronunce di legittimità è stata riconosciuta la natura soggettiva dell'aggravante in questione al pari di quella di cui al comma quarto; la Corte territoriale trascurando di considerare tali più recenti arresti, facendo leva esclusivamente sulla natura oggettiva della circostanza aggravante in questione l'ha applicata, senza compiere alcuna specifica indagine in ordine all'effettiva sussistenza degli investimenti in attività economiche da parte dell'associazione di stampo mafioso dei proventi delle attività illecite; tale carenza di motivazione, peraltro, si pone anche in contrasto con l'indirizzo secondo cui, pur nella considerazione della natura oggettiva di tale circostanza, occorre tuttavia procedere in maniera rigorosa nel delimitare la sfera di operatività del fatto notorio e dell'esperienza storica al fine di arginare fenomeni di aumenti di pena inflitti sulla base di presunzioni assolute; peraltro, la Corte territoriale non ha tenuto conto che nel processo (omissis) più altri, connesso a quello per cui si procede, nonché nei confronti dei coimputati (omissis) e (omissis) , giudicati con il rito ordinario, è stata esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p.;

-con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2/2 c.p. e 71 D.Lgvo n. 159 del 2011, nonché in relazione alla memoria di udienza del 22 maggio 2020; invero, l'articolo 71 del decreto legislativo 159/2011 non può essere contestato al (omissis), pena la violazione dell'articolo 2 c.p., trattandosi di norma di carattere sostanziale che non può essere applicata retroattivamente: la misura di prevenzione applicata al (omissis), infatti, è stata disposta con decreto del 14 maggio 2009, ossia in data antecedente all'entrata in vigore del codice antimafia; in particolare, la disposizione dell'articolo 71 ha carattere innovativo e non riproduttivo dell'art. 7 L. n. 575/65 e tali deduzioni erano state sviluppate nella memoria del 22.5.2020 senza ricevere risposta alcuna;

2.2. (omissis) condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1), per aver fatto parte della famiglia di (omissis) nella sua qualità di capo decina, con ricorso a firma dell'Avv. (omissis), affidato a tre motivi, lamenta:

-con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 546 c.p.p. per avere la Corte territoriale omesso di dare risposte ai motivi di appello; in particolare, la sentenza impugnata omette di considerare la parte delle censure sviluppate in sede di appello, con le quali si segnalava che i dati di indagine relativi all'operazione (omissis) (proc. n. 204879, pg. 40) escludevano un coinvolgimento del ricorrente, poiché quel compendio accusatorio aveva portato all'archiviazione del procedimento nei suoi confronti; in particolare, la Corte territoriale omette di considerare che l'intervento dell'imputato nei confronti dei fratelli (omissis) era da ascrivere non al controllo del territorio del mandamento, bensì esclusivamente ad un rapporto di amicizia che legava il fratello al ricorrente; quanto alla partecipazione dell'imputato al pranzo del 19 settembre 2015 a (omissis), luogo in cui sarebbero stati presenti secondo gli inquirenti i vertici della famiglia mafiosa di (omissis), ebbene la presenza dell'imputato è stata dedotta esclusivamente da un servizio di osservazione dal quale emergerebbe che il ricorrente veniva visto uscire da quel sito con altri soggetti, senza tuttavia contestualizzare tale circostanza individuando il momento dell'arrivo, il tempo di permanenza ed il tenore delle conversazioni svolte in quella sede; gli elementi raccolti non danno conto di un'attività partecipativa dell'imputato al sodalizio, non ravvisandosi lo stabile inserimento dell'agente con la messa a disposizione dello stesso al sodalizio;

-con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione alle circostanze aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p., non ricorrendo i presupposti per l'applicazione di esse;

2.3. (omissis), condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1), per aver fatto parte della famiglia di (omissis) . con ricorso a firma dell'Avv. (omissis), affidato a cinque motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 416 bis c.p., per avere la Corte territoriale riportato pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado senza valorizzare i presupposti per la sussistenza del reato associativo contestato; invero, nei motivi di appello l'imputato aveva contestato la sussistenza degli elementi a suo

carico fondati solo sull' attività di videoripresa - non suffragata da attività di intercettazione - o da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, fatta eccezione per le dichiarazioni di (omissis) il quale non riferisce per aver appreso direttamente, ma solo *de relato* da (omissis) (omissis), che il ricorrente era " uomo d'onore" e che si occupava del settore delle estorsioni nella zona di via (omissis); sul punto la Corte territoriale ha omesso di valutare che le dichiarazioni del (omissis) sono rimaste isolate, non riscontrate e non supportate da altri elementi probatori quali video riprese utilizzate nel presente procedimento per altri risconti; peraltro, nessuna valutazione risulta effettuata in sentenza circa l'erronea descrizione fisica dell'imputato da parte del (omissis), sicché non si comprende su quale percorso logico giuridico l'imputato sia stato ritenuto intraneo al sodalizio oggetto di giudizio; invero, la condotta partecipativa ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso non può esaurirsi nella mera manifestazione di volontà del singolo di aderire all'associazione, essendo necessaria la prestazione da parte del soggetto di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio;

-con il secondo motivo, il vizio di motivazione relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., per difetto di motivazione, o comunque per genericità della stessa; invero la Corte territoriale non ha speso adeguata motivazione sul punto, essendosi limitata ad un implicito giudizio di gravità del fatto, senza rendere chiare le ragioni del diniego, laddove la fattispecie delittuosa ascritta all'imputato non è perciò stesso motivo di un automatico diniego;

-con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p. commi 4 e 6 c.p.; invero la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che la difesa ha prodotto copia della sentenza irrevocabile, con la quale il Tribunale di Palermo per altri coimputati del medesimo procedimento, giudicati con il rito ordinario, aveva escluso la circostanza di cui al 6° comma dell'art. 416 bis c.p.; peraltro, tenuto conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11194/2012) con riguardo all'aggravante di cui al comma 4, la Corte territoriale non ha tarato la motivazione con riguardo specifico all'imputato; la valutazione della ricorrenza dell'aggravante di cui al sesto comma, inoltre, è fondata sulla mera presunzione secondo cui gli immobili di proprietà dell'imputato costituivano investimento dei proventi derivati dall'attività illecita posta in essere nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza, con ciò confondendo la condotta di reimpiego di proventi illeciti conseguiti dall'imputato con le finalità proprie dell'associazione di cui non è stato dato conto; in definitiva, in tema di aggravanti del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, perché ricorra quella di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis c.p. sotto il profilo del reinvestimento dei profitti in imprese non è sufficiente la mera dimostrazione dell'affiliazione del gruppo locale a cosa nostra, mentre per la configurabilità di quella di cui al quarto comma, non è sufficiente che uno degli associati disponga di un'arma, perché le armi devono essere a disposizioni del gruppo;

-con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui al comma quarto e sesto con riferimento alla novella n. 69/2015, con applicazione di una pena edittale

errata; invero, in merito al calcolo della pena è stata applicata all'imputato la nuova normativa, ancorché le indagini e tutto il compendio accusatorio riguardano un periodo antecedente alla richiesta di misura cautelare che è stata avanzata prima del dicembre 2015, sicché andava applicata all'imputato la precedente normativa che prevedeva diversi limiti edittali di pena;

-con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 99/5 comma c.p.; invero la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva indicata, laddove tale decisione doveva essere sorretta da una congrua e logica motivazione, mancante nella fattispecie in esame, avendo ritenuto la sentenza impugnata maggiore allarme sociale dell'appellante ancorato a ragioni stereotipate enunciate e non dimostrate;

2.4. (omissis) , condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1) per aver fatto parte della famiglia di (omissis) . con ricorso a firma dell'Avv. (omissis) , affidato a cinque motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p., per avere la Corte territoriale riportato pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado senza valorizzare i presupposti per la sussistenza del reato associativo contestato; invero, all'imputato ha fatto riferimento solo (omissis) , il quale, nel corso dell'interrogatorio del 9.5.2017, si è limitato ad evidenziare che il (omissis) era vicino a (omissis) e a (omissis) ; ancora, poi, è stata valorizzata ai fini della partecipazione al sodalizio una presunta intestazione fittizia che vede coinvolto sia l'imputato (per il quale si procede separatamente), che (omissis) (capo 20), in merito ad un negozio di rivendita surgelati, ma in tale procedimento non è stata contestata all'imputato l'aggravante di cui all'art. 7 L. 152/91, ma dalla pendenza di tale procedimento, tuttavia, non è possibile ricavare la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso in contestazione; altro elemento, poi, valorizzato nella sentenza impugnata è stata la vicinanza dell'imputato al (omissis), ma nell'ordinanza di annullamento della custodia cautelare in carcere del novembre 2015 è lo stesso Tribunale del riesame a rilevare che la vicinanza a un soggetto di interesse investigativo non è sintomatica di intraneità; inoltre, la Corte territoriale pur rilevando l'insorgenza di elementi nuovi, rispetto a quando la posizione del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. era stata archiviata nel proc. (omissis), non indica quali siano tali elementi, pretermettendo totalmente una motivazione sul punto e non indicando in concreto gli elementi idonei a dar conto della partecipazione al sodalizio oggetto di contestazione;

-con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. per difetto di motivazione o comunque per genericità della stessa; invero, la Corte territoriale si è limitata a dar conto dei precedenti penali reiterati e specifici a carico dell'imputato, senza tener conto degli ulteriori parametri ex art. 133 c.p., indicativi, invece, della meritevolezza;

-con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p. commi 4 e 6 c.p., non ricorrendo i presupposti per l'applicabilità di esse;

-con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui al comma quarto e sesto, con riferimento alla novella n. 69/2015 ed applicazione di una pena edittale errata;

-con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 99/4 comma c.p.; invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva indicata, senza verificare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di riprovevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, implicando una mera applicazione obbligatoria dell'aggravante;

2.5. (omissis) , condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1), per aver fatto parte della famiglia di (omissis) con ricorso a firma dell'Avv. (omissis) , affidato a tre motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p. e 192 c.p.p.; in particolare, la Corte territoriale ha ricavato la partecipazione dell'imputato al sodalizio in contestazione sulla base di due conversazioni ambientali del 18.9.2015, nonché del servizio di osservazione del 29/09/2015, ma tali elementi andavano valutati unitamente al dato che l'imputato è stato per lungo tempo detenuto- per ben 28 anni dal 1981 al 2009- siccome già condannato per l'appartenenza al sodalizio in questione, sicché di essi andava testata l'idoneità a dimostrare la perdurante permanenza dell'imputato nel sodalizio con accertamento di fatti da cui dedurre il contributo all'associazione per il raggiungimento dei propri fini; orbene, la sentenza impugnata è giunta alla conclusione di una perdurante permanenza del (omissis) all'interno del sodalizio esclusivamente in relazione alla considerazione che gli altri sodali hanno indicato l'imputato quale "anziano uomo d'onore" , considerazione questa non suffragata da alcun dato probatorio processualmente acquisito; manca l'individuazione di un ruolo effettivo svolto dal (omissis) , che nelle conversazioni oggetto di intercettazione non risulta personalmente coinvolto, intercorrendo esse esclusivamente tra gli altri coimputati; la presenza del ricorrente non viene mai riscontrata e peraltro il contenuto di tali intercettazioni risulta sprovvisto del carattere dell'univocità probatoria e, dunque, inidoneo ad affermare l'esistenza di un collegamento tra il (omissis) e gli altri sodali; nella conversazione del 18 settembre 2015 tra (omissis) (omissis), figlio del ricorrente, (omissis) e (omissis) si fa riferimento ad un incontro a cui dovrebbe partecipare "il padre" ritenuto prodromico all'incontro del 29 settembre 2015 tra il (omissis) ed il (omissis), incontro questo che non risulta esattamente accertato, non avendo permesso il servizio di osservazione di verificare la presenza sul luogo del (omissis) e comunque mancando la motivazione circa la natura illecita dell'incontro in questione; nella conversazione intercorsa in data 3 settembre 2015 tra i coimputati (omissis) e (omissis) si fa riferimento al conferimento di un ruolo al padre di (omissis) , evidentemente in ragione del risalente ruolo all'interno della famiglia e dell'età dello stesso, ma tali evenienze non sono state riscontrate in ordine ad una effettiva attività di natura illecita svolta dal (omissis), non essendosi mai dimostrato l'inserimento dello stesso nel sodalizio; i giudici d'appello individuano quale prova dell'inserimento del (omissis) all'interno della nuova associazione la visita effettuata dal (omissis)

allo stesso (omissis), motivazione questa carente e contraddittoria non dando conto di quanto evidenziato dalla difesa, circa la neutralità probatoria di tale episodio; anche le dichiarazioni del collaboratore (omissis) nulla aggiungono in termini di attualità della partecipazione del (omissis), anzi addirittura lo stesso collaborante in un primo momento ha riferito che l'imputato era deceduto;

- con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al quarto comma dell'articolo 416 bis c.p., avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante in questione sulla base del carattere notoriamente armato dell'associazione criminale (omissis), ancorando tale valutazione ad una presunzione assoluta che non indica in termini precisi se l'associazione di cui farebbe parte il ricorrente abbia a disposizione effettivamente delle armi; invero, il possesso di armi risulta accertato nell'ambito di altri procedimenti che non hanno riguardato il (omissis), sicché non può ritenersi che tali armi fossero a disposizione dell'organizzazione; in merito a tale aggravante la giurisprudenza di legittimità non registra un orientamento univoco, ma in ogni caso non è consentito ritenere la presenza di tale aggravante in relazione alla notorietà del fatto che "cosa nostra" sia un sodalizio armato, dimostrando l'esistenza di un possesso di armi caratterizzante l'intera consorteria e non un elemento individuale;

-con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge di motivazione, in merito all'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis c.p., avendo la Corte territoriale ritenuto anche tale aggravante sussistente solo sulla base del fatto notorio delle modalità di azione di "cosa nostra"; invero tale aggravante seppur di natura oggettiva, non può essere applicata a qualsiasi consorteria mafiosa senza una doverosa individuazione delle evenienze che ne dimostrino l'effettiva sussistenza fattuale; anche alla fattispecie in esame deve applicarsi invero il principio affermato con la sentenza n. 12251/2012, sicché tale aggravante non può ritenersi applicabile automaticamente ad ogni consorteria mafiosa; invero pur non volendosi negare la natura oggettiva della circostanza aggravante in questione, incombeva comunque sui giudici di appello l'onere di un accertamento rigoroso nel delimitare la sfera di operatività del fatto notorio e dell'esperienza storica o in ordine alla sussistenza di un effettivo investimento in attività economiche da parte dell'associazione criminale in assenza del quale il considerevole aumento di pena previsto dalla norma si è tradotto in una presunzione assoluta; in particolare, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere sussistente la circostanza aggravante in questione solo sulla scorta della misura cautelare disposta nei confronti di (omissis) per il delitto di cui all'articolo 12 quinquies, relativo alle imprese (omissis) e (omissis), a costui riconducibili, ma (omissis) non ha riportato condanne per tali reati scopo, né è stata accertata una partecipazione all'attività imprenditoriale indicata da parte dell'imputato; inoltre, la Corte territoriale non ha riscontrato che le attività di fatto riconducibili a (omissis) fossero state esercitate nell'interesse della organizzazione e che questa ne detenesse il controllo;

2.6. (omissis) , condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1) per aver fatto parte della famiglia di (omissis) , con ricorso a firma degli avv.ti (omissis) e (omissis), affidato a sette motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 416 bis c.p. e 192 c.p.p.; invero, la sentenza impugnata è caratterizzata da un palese vizio di motivazione in relazione alle deduzioni effettuate dalla difesa in sede di appello, laddove era stato dedotto che nessuna prova fosse riferibile all'imputato circa la volontà di appartenere e di partecipare alle attività illecite del sodalizio; infatti, gli elementi di prova a suo carico si risolvono essenzialmente in attività di intercettazione di colloqui e di osservazione all'esito delle quali non è possibile ritenere che gli abbia partecipato all'associazione mafiosa; peraltro, con l'appello era stato anche evidenziato che i giudici di merito avevano operato una personale interpretazione di stralci di taluni colloqui intercorsi tra terzi soggetti, laddove all'attività di monitoraggio svolta dalla P.G., il (omissis) è rimasto del tutto estraneo, con ciò rendendo le emergenze acquisite incompatibili con l'ipotesi che l'imputato fosse attivamente impegnato con altri sodali nell'opera di ristrutturazione del sodalizio; le conversazioni richiamate in sentenza nelle quali si farebbe riferimento al (omissis) come "anziano uomo d'onore" e quindi a conoscenza di determinate competenze territoriali, non sono dimostrative di una effettiva partecipazione al sodalizio ad opera dell'imputato stesso; peraltro, la circostanza per la quale l'imputato possa essere stato tratteggiato da presunti affiliati quale soggetto esperto e a conoscenza delle regole del sodalizio non può assurgere a prova di responsabilità; in merito, poi, al servizio di osservazione del 10 settembre 2015 valorizzato dalla Corte territoriale, l'unico elemento che emerge è che l'imputato è stato notato su una pubblica via in compagnia di (omissis) e (omissis, non imputati nell'ambito del presente procedimento, laddove e l'imputato conosce il (omissis) da anni in quanto vicini di casa; l'incontro in questione non offre dunque alcuno spunto utile al fine di intuire gli argomenti trattati costituendo dunque un dato assolutamente neutro; inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che la qualità di uomo d'onore non può da sola costituire prova della partecipazione al sodalizio, dovendo sempre essere dimostrato un apporto concreto in favore dell'associazione; infine, in merito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) , in data 4 dicembre 2019, costui si è limitato ad individuare in fotografia l'imputato, conosciuto durante una comune detenzione al carcere di (omissis), fatto chiaramente riconducibile ad un periodo pregresso rispetto a quelli di giudizio; neppure la conoscenza datata del (omissis) ad opera del (omissis) offre indicazioni utili a riscontrare la condotta contestata, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in merito alla condotta di partecipazione e ai requisiti che essa deve rivestire per poter integrare il reato associativo;

-con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 416 bis c.p.; invero, la Corte territoriale legittima la sussistenza di entrambe le aggravanti in questione, sul presupposto della loro natura oggettiva e sul carattere notorio della loro ricorrenza, tralasciando con ciò i ripetuti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, che escludono la possibilità di applicare le aggravanti in questione in maniera

automatica, essendo necessaria una opportuna motivazione; in particolare, quanto all'aggravante di cui al quarto comma, la Corte territoriale si limita a richiamare le conversazioni oggetto di intercettazione nell'ambito di un parallelo procedimento penale in cui altri soggetti farebbero riferimento al possesso di armi, elemento questo non idoneo dar conto dell'aggravante in questione; mentre, per quanto concerne l'aggravante di cui al comma 6, per la quale non può prescindersi dalla prova dell'avvenuto compimento di delitti fine, da cui ricavare denaro da reinvestire, la prova che l'impiego di quel denaro fosse anche dell'associazione medesima in attività commerciali gestite dai propri associati alcuna motivazione circa il reimpiego di capitali da parte del ricorrente o dell'ente è stata fornita;

- con il terzo motivo, i vizi di motivazione di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 99 c.p.; invero, la Corte territoriale ha omesso di rendere una adeguata ed idonea motivazione, in merito all'applicazione della contestata recidiva utilizzando mere formule di stile, omettendo anche di dar conto, altresì, delle ragioni dell'aumento di pena;

-con il quarto motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 63, quarto comma, c.p., non avendo la Corte territoriale offerto alcuna motivazione in relazione all'aumento facoltativo previsto dall'articolo in esame e omesso di evidenziare le ragioni dell'applicabilità in concreto della recidiva e dell'aumento di pena ad esso relativo;

-con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 62 bis e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla gravità dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna;

-con il sesto motivo, i vizi di motivazione di violazione di legge per avere la Corte territoriale mantenuto l'applicazione della misura di sicurezza; invero, l'articolo 31 della legge n. 663/86 ha stabilito che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui, il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa, con ciò riferendosi a tutte le ipotesi di applicazione delle misure di sicurezza, senza alcuna eccezione sicché è onere del giudice verificare se persistono al momento della decisione le condizioni che permettono di esprimere un giudizio positivo sulla persistenza della pericolosità sociale con esclusione di ogni automatismo laddove, nel caso concreto, la pericolosità sociale dell'imputato è stata affermata sulla base di considerazioni assolutamente generiche;

-con il settimo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle statuizioni civili, atteso che gli enti costituiti in giudizio non hanno provato alcun danno subito ricollegabile alle condotte dell'imputato, sganciate dal rapporto di necessaria causa/effetto rispetto alla posizione degli enti in questione ivi comprese quelle provvisorie.

2.7. (omissis), condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1) per aver fatto parte della famiglia di (omissis), per il reato di tentata estorsione aggravata in danno di (omissis) di cui al capo 8), di rissa aggravata di cui al capo 11), di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 15), con il ricorso a firma dell'avvocato (omissis), affidato a tre motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis c.p.; invero con riguardo alla posizione del ricorrente sono stati tralasciati dai giudici di merito gli elementi denotanti la sua estraneità al sodalizio ed in particolare l'assenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla famiglia mafiosa; la sua estraneità al sodalizio si ricava altresì dalla mancata partecipazione alle riunioni dell'associazione e soprattutto a quella a (omissis) del 10 settembre 2015;

-con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 416 bis c.p., avendo la Corte territoriale giustificato la configurabilità delle aggravanti in questione con motivazione unica generale e generica per tutti gli imputati; invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto per ciascun imputato individuare nel tempo, nello spazio e nelle modalità, la disponibilità di armi e la sussistenza di reinvestimenti nel periodo della contestazione e in quello della prova ex articolo 187 c.p.p., accertamento in mancanza del quale si perverrebbe all'illegittima conclusione dell'esistenza di un'associazione sempre e comunque aggravata; con riguardo specifico all'aggravante di cui al comma sesto la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento contraddittorio, ritenendo per un verso la natura oggettiva dell'aggravante e per altro verso la natura soggettiva di essa; all'uopo, invece, andavano considerati indirizzi di legittimità, secondo i quali l'aggravante in questione si applica qualora il finanziamento delle attività illecite che si intendono assumere o mantenere provenga da denaro illecito e non si applica qualora il finanziamento sia devoluto al compimento di nuovi delitti; in definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante suddetta, limitandosi ad affermarne la natura soggettiva, omettendo dunque una motivazione adeguata in proposito;

-con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione al reato di cui all'articolo 73 DPR 309/ 90, contestato al capo 15); invero, i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla scorta di conversazioni oggetto di captazione dal contenuto equivoco, potendo le stesse riferirsi a qualsivoglia bene illecito, adducendo dunque una mera ipotesi che non ha trovato riscontro in elementi certi; infatti, non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente, ne è stata ripresa alcuna cessione, nonostante le telecamere installate sui luoghi dei fatti e i servizi di osservazione, laddove dalle suddette intercettazioni non emerge nemmeno la sussistenza dell'accordo necessario ai fini del reato in questione; nel caso di specie non sussistono rapporti tra il ricorrente e i presunti acquirenti, ma solo un'intercettazione tra i correi, poco chiara ed equivoca, che non consente di dedurre con certezza che si tratti di sostanza stupefacente; invero, pur versandosi, nel caso di specie in una fattispecie di cosiddetta "droga parlata", gli elementi a carico dell'imputato consistono in mere dichiarazioni, senza riscontri, in assenza di una valutazione da parte del giudice di merito, assistita da particolare rigore probatorio e, quindi, inidonea a fondare il giudizio di responsabilità a suo carico.

2.8. (omissis) , condannato nel presente giudizio per essere partecipe del sodalizio di cui al capo 1), nonché per i reati di tentata estorsione aggravata in danno di (omissis) di

cui al capo 3) e di rissa aggravata di cui al capo 11), con ricorso a firma degli avv.ti (omissis) e (omissis), affidato a tre motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p. e alla tentata estorsione ascritta all'imputato; invero, il compendio probatorio nei confronti dell'imputato è costituito dalle intercettazioni ambientali svolte presso un barbiere in data 20 giugno 2014, dall'attività di osservazione sul territorio svolto dalla P.G. in data 10 settembre 2015, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) rese in sede di giudizio di appello all'udienza del 04/12/2019; tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di dare risposta alle questioni sviluppate dalla difesa in appello con riguardo ai suddetti elementi di responsabilità e, in particolare, con riguardo alle conversazioni captate, ha omesso di considerare che il ricorrente non risulta essere "presente" in nessuna delle conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, circostanza questa che invece rendeva doveroso il massimo rigore valutativo da parte del giudicante; inoltre, da tali conversazioni non emerge alcuna specifica e concreta condotta delittuosa, così come non emerge un collegamento tra il contenuto delle conversazioni intercettate e l'unico episodio specifico ipotizzato a carico del ricorrente, che comunque risente di una indefinita formulazione del capo d'accusa; quanto agli incontri con altri imputati di cui ai servizi di osservazione la sentenza impugnata ha operato un improprio accorpamento di dati, valorizzandone i risultati unicamente nella prospettiva accusatoria disperdendo le letture alternative offerte dalla difesa; la sentenza impugnata, poi, non offre elementi di valutazione in ordine alle riunioni a cui il ricorrente avrebbe partecipato, siccome nulla dice in ordine alle presunte problematiche alla cui soluzione egli avrebbe contribuito, non spiegando peraltro chi siano gli associati in libertà con i quali l'imputato si sarebbe tenuto in costante collegamento, salvo che non si sia voluto far riferimento al padre al nonno o allo zio dell'imputato; in merito alle dichiarazioni del collaboratore (omissis), la sentenza impugnata presenta plurimi profili di censura, atteso che il collaborante si è limitato a riconoscere in foto (omissis) quale parente dei (omissis), definito una delle nuove leve del corso mafioso di (omissis); nel dare rilevanza alle dichiarazioni del collaborante, la sentenza impugnata è incorsa in un'evidente deficit motivazionale, non essendo tali dichiarazioni assistite da riferimenti a fatti specifici essendo state rese *de relato* e non confermate dalla fonte originaria, né da altri elementi processuali; per quanto concerne, poi, le aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p., alcuna motivazione circa gli elementi dai quali dovrebbe desumersi la prova della sussistenza di esse in capo all'imputato risulta fornita; invero, per quanto concerne l'aggravante di cui al comma quarto l'asserita partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso risulta tutt'altro che pacifica e dimostrata con ragionevole certezza, sicché la Corte avrebbe dovuto approfondire il tema, enucleando gli elementi concreti dai quali poteva evincersi a carico dell'imputato la sussistenza di tale aggravante; del pari, per quanto concerne l'aggravante di cui al comma sesto, anche in questo caso la Corte territoriale ha dedotto l'applicabilità di essa per effetto del dato notorio, secondo cui "cosa nostra" reimpiega

i profitti illeciti in altre attività talora anche lecita, ma tale asserzione non è coerente con i principi di diritto enucleati sul tema; in merito poi al reato di cui al capo 3) della rubrica la sentenza impugnata fa discendere gli elementi di responsabilità a suo carico dal contenuto di un'intercettazione ambientale, ma sul punto non offre alcun elemento argomentativo che possa fungere da riscontro alla suddetta intercettazione omettendo di motivare sulle censure difensive svolte;

-con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli articoli 62 bis, 132, 133 e 417 c.p.; invero la sentenza impugnata risulta meritevole di censure in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, atteso che i giudici di appello non hanno adeguatamente motivato con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche utilizzando di fatto mere clausole di stile;

-con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge di motivazione in relazione all'articolo 416 bis.1 c.p.; di tale aggravante la sentenza impugnata parla sotto il duplice profilo operativo dell'uso del metodo mafioso e delle finalità di agevolare "cosa nostra", ma, a fronte di tali affermazioni la Corte territoriale non ha indicato elementi concreti risultanti dalle emergenze processuali acquisite dai quali evincere la portata dimostrativa dell'assunto; è rimasta infatti del tutto indimostrata la duplice prospettiva fattuale per la configurabilità dell'aggravante sotto il profilo della finalità agevolatrice mafiosa, da un lato, e dell'utilizzo del metodo mafioso dall'altro;

2.9. (omissis) , condannato nel presente giudizio per essere partecipe del sodalizio di cui al capo 1), nonché per il reato di estorsione aggravata in danno dei dipendenti dell'impresa (omissis) di cui al capo 4), con ricorso a firma dell'avv.to (omissis) , affidato a tre motivi, lamenta:

-con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 416 bis; invero, i giudici di merito sono pervenuti alla condanna dell'imputato per il delitto associativo pur in assenza di condotte individuali concretamente idonee a dimostrare un'apprezzabile adesione al programma criminoso del locale sodalizio mafioso, nonché di un organico inserimento del medesimo nell'ambito della consorteria criminale in questione; invero, l'apparato logico argomentativo della sentenza impugnata non ha fornito coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dell'attività illecita attribuita all'imputato; in particolare il materiale istruttorio volto a comprovare la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 416 bis c.p., che si risolve nel compendio di una serie di conversazioni captate dagli organi inquirenti - sia ambientali che telefoniche - e in servizi di osservazione, controllo e pedinamento espletati dalla P.G., diretti ad accertare l'identità dei soggetti captati e la natura dei rapporti tra loro intercorrenti, risulta del tutto insufficiente; inoltre, nel presente procedimento si ritrovano ampie propalazioni accusatorie rese da diversi collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito diffusamente sugli organigrammi delle famiglie mafiose di (omissis) e sulla famiglia di (omissis) ma non hanno mai menzionato ad alcun titolo l'imputato e non hanno mai citato alcun episodio che potesse ricondurre la condotta posta in essere dall'imputato alla fattispecie delittuosa prevista dall'articolo 416 bis c.p.; i rapporti intrattenuti dall'imputato con il (omissis) trovano giustificazione

nei rapporti parentali con lo stesso e, d'altra parte, facendo riferimento ai contatti monitorati tra l'imputato e alcuni coimputati non si rileva alcuna intercettazione nella quale venga pronunciata una frase suggestiva o sospetta, né si rileva nei commenti captati tra (omissis) e altri sodali; dalle conversazioni a bordo dell'autovettura in uso all'imputato, si ricava come lo stesso non intervenga mai attivamente nei dialoghi registrati non offrendo alcun contributo positivo ai contenuti degli argomenti affrontati dagli interlocutori; il contenuto ambiguo e parcellizzato delle stesse conversazioni non convalida neppure in termini di probabilità l'effettivo inserimento dell'appellante nel sodalizio mafioso cui rimane distante; la ricostruzione degli eventi offerta dagli inquirenti appare il frutto di un'estensione di significato del contenuto delle conversazioni captate, i cui esiti investigativi appaiano estesi anche all'imputato pur in assenza di una sua partecipazione o condivisione apprezzabile; a riscontro delle predette intercettazioni non viene individuato un contatto con altri pretesi esponenti mafiosi, finalizzato alla trattazione di affari illeciti dell'organizzazione; il coinvolgimento dell'imputato nel pestaggio punitivo di tale (omissis), reo di aver commesso un furto nella zona di interesse del sodalizio, rimane una pura ipotesi investigativa non verificata, così come il preteso coinvolgimento dell'imputato nell'avvicinamento di un uomo politico locale legato al cosiddetto banco alimentare rimane anch'esso un episodio non riscontrato, così come l'episodio connesso all'omicidio (omissis) non denotante un'organica compenetrazione dell'imputato al sodalizio mafioso; per quanto concerne l'estorsione di cui al capo 4), emerge dalle stesse emergenze acquisite la radicale estraneità dell'imputato alle condotte estorsive; infatti egli si limitò a condurre la propria autovettura presso il centro di autodemolizioni per poi riporvi due sportelli usati già prelevati da altri soggetti, non partecipando alla riunione operativa avvenuta tra i coimputati prima di recarsi presso l'autodemolizione; durante il tragitto verso il centro di autodemolizioni i coimputati si limitarono ad indicare all'imputato il percorso da seguire per dirigersi verso il centro di autodemolizione, senza offrire alcuna spiegazione del motivo del trasferimento; giunti a destinazione l'imputato non partecipò ad alcuna discussione, neppure quando il (omissis) manifestò le sue rimostranze circa il pagamento dei due sportelli, trovandosi in disparte a discutere con il (omissis) ; tali elementi valgono ad escludere la partecipazione dell'imputato alla realizzazione del reato fine contestatogli e, diversamente dagli elementi di prova dedotti, non emerge che l'imputato abbia fornito un contributo materiale alla realizzazione dell'estorsione né che abbia fornito un contributo morale;

-con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge di motivazione in relazione agli articoli 378 e 110-416 bis c.p.; invero le condotte illecite attribuite all'imputato ben possono concretizzare l'ipotesi del delitto di favoreggiamento personale ovvero la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, poiché il contributo offerto dall'imputato alle dinamiche consortili non integra i requisiti oggettivi e soggettivi della piena partecipazione, trattandosi tutt'al più di un'attività estranea alle dinamiche associative, avulsa dagli organi consortili di ausilio, ed in questo senso dovrebbe rivalutarsi anche l'episodio relativo al tentativo grossolano di bonifica della propria autovettura; sotto il versante del concorso esterno, che tiene conto del fatto che il

soggetto agente sia estraneo alla consorteria mafiosa ossia privo di un ruolo formale organico e funzionale, ben potrebbe ravvisarsi nel caso in esame;

-con il terzo motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli articoli 416 bis, quarto e sesto comma, c.p., 62 bis, 133 e 228 c.p.; invero, la sentenza impugnata merita di essere annullata in relazione alla aggravanti di cui al quarto e sesto comma, non essendo stato provato il possesso di armi da parte dell'imputato, nè dimostrato il possesso di armi da parte della famiglia mafiosa in contestazione; quanto all'aggravante di cui al sesto comma, essa è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo impiego, ma sul punto nella giurisprudenza di legittimità non sono mancate pronunce che hanno censurato l'applicazione automatica priva di effettivi riscontri delle aggravanti in questione, sicché l'individuazione di tali aggravanti non può fondarsi sull'assunto, secondo cui tali condotte sarebbero insite in ogni consorteria di stampo mafioso, poiché tale automatismo rappresenterebbe violazione dei principi sulla responsabilità penale personale; dunque, pur nella loro oggettività è sempre e comunque necessario contestualizzare l'applicazione di tali aggravanti, segnalando elementi da cui far discendere la consapevolezza da parte dell'imputato della sussistenza delle due ulteriori connotazioni delittuose; senza considerare poi che sono state prodotte nel corso del giudizio di secondo grado sentenze dalle quali si evince che in relazione a tale aggravante per un procedimento analogo stralciato dall'odierno procedimento essa è stata esclusa; quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata appare meritevole di censura, laddove non ha dato adeguatamente conto con percorso argomentativo logico delle ragioni dell'esclusione di essa e, dunque, della determinazione della pena nella misura irrogata; inoltre, per quanto concerne la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata all'imputato, la Corte territoriale non ha argomentato realmente sulle motivazioni della scelta tenuto conto dell'assenza di pregiudizi penali a carico dell'imputato e senza che la sua responsabilità risulti affermata dalla diretta commissione di condotte riprovevoli o violente; l'articolo 417 c.p., seppur ordini l'applicazione di tale misura nei confronti dei soggetti condannati, non prevede alcuna presunzione assoluta di pericolosità;

2.10. (omissis) , condannato per gli episodi estorsivi di cui ai capi 2),3),4),8) e di cessione di stupefacenti, capo 15), ha proposto ricorso con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. Angelo Formuso, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine all'inosservanza degli artt. 110 e 629 c.p. e degli artt. 192 comma 2 e comma 3 e 530 comma 2 c.p.p.; invero, quanto al capo 2 la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente, nonostante l'assenza di idoneo riscontro probatorio, dovendosi sottolineare le incongruenze sottese alle dichiarazioni della persona offesa che i giudici di merito hanno illogicamente ritenuto superabili per il fatto che la vittima, (omissis) , è risultato imputato nell'ambito del presente procedimento per il reato di cui all'articolo 378 c.p.; la sentenza impugnata inoltre va censurata , nella parte in cui afferma che la difesa abbia mancato di dimostrare la liceità di tali rapporti, stante la palese

violazione dei principi sottesi all'onore della prova; quanto al capo 3 la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente unicamente in forza del contenuto di una conversazione del 15.9.2015 intercorsa tra il ricorrente ed i coimputati (omissis) e (omissis) , asserendo apoditticamente che i tre interlocutori discutessero delle vicende estorsive facenti capo all'associazione di stampo mafioso alla quale erano affiliati e mancando di tenere in considerazione che la stessa persona offesa (come anche (omissis) , socio della persona offesa) non confermava in alcun modo la vicenda estorsiva, la quale è stata ne dunque accertata meramente in ragione delle dichiarazioni rese da (omissis) (operaio edile impegnato nei lavori di ristrutturazione della palestra), che affermava che il (omissis) gli avrebbe confidato l'avvenuta verificazione di accadimenti aventi natura intimidatoria (nello specifico, era stata applicata della colla a bloccare la serratura di un catenaccio); quanto al capo 4 la sentenza impugnata non indica concreti elementi probatori dai quali evincere con certezza i confini della condotta penalmente rilevante effettivamente attribuibile al ricorrente; quanto al capo 8 infine la carenza di motivazione analogamente a quanto dedotto in ordine al capo *sub* 4.

2.11. (omissis) **,** condannato per gli episodi di tentata estorsione di cui ai capi 3),4),9),20), ha proposto ricorso con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. (omissis) (omissis) affidando le proprie censure a sei motivi, con i quali deduce:

1.1 con il primo motivo, quanto al reato di cui al capo 3, i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione, non potendo la mera predisposizione del piano criminoso, sebbene approntata in ogni dettaglio, configurarsi quale atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla commissione dell'azione criminosa; invero, atti idonei e diretti in modo non equivoco a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice debbono considerarsi esclusivamente quelli già esecutivi del disegno criminoso, dovendosi invece ritenere penalmente irrilevanti, perché non integranti l'ipotesi del tentativo, gli atti meramente preparatori, atteso che, soltanto al momento del superamento della fase di ideazione e preparazione della condotta tipica criminosa, si possa effettivamente accertare la potenzialità e direzione univoca dell'atto alla lesione del bene giuridico, non potendo tale verificazione meramente fondarsi sull'intenzione eventualmente formulata dall'agente di porre in essere la condotta tipica; nel caso in questione, in particolare, non può ritenersi la condotta degli imputati connotata da reale e concreta attitudine offensiva, atteso che i tentativi degli imputati di incontrare il (omissis) sono risultati vani e la presunta vittima, dunque, non ha mai realmente avuto contezza degli intenti degli imputati; in ogni caso, è da ritenersi meramente congetturale la sentenza impugnata nella parte in cui asserisce, senza che vi sia alcun elemento probatorio a riguardo, che il (omissis), presunta persona offesa, abbia mancato di confermare la contestata richiesta estorsiva per timore di subire ritorsioni, apoditticamente affermando che tale comportamento è spesso riscontrato in caso di soprusi posti in essere da organizzazioni criminali;

1.2 con il secondo motivo, quanto al reato di cui al capo 4, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte di Appello mancato di confrontarsi con le doglianze esposte

dalla difesa in sede di appello, con le quali si lamentava che, secondo giurisprudenza consolidata, debbono ritenersi condotte rilevanti, ai sensi dell'art. 110 c.p., soltanto quelle eziologicamente collegate con il fatto di reato, non potendosi valorizzare, invece, quale idoneo contributo concorsuale una condotta soltanto potenzialmente idonea a determinare la realizzazione dell'evento; nello specifico caso in questione la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni per le quali la condotta posta in essere dal ricorrente sia stata ritenuta, materialmente o moralmente, inserita nel meccanismo causale che ha determinato il verificarsi dell'evento criminoso per il quale si procede; infatti, la Corte territoriale , nel rispondere alle censure mosse, si è limitata a ripercorre le dinamiche fattuali senza riferimento alcuno alle censure oggetto delle argomentazioni difensive e, in ogni caso, per ritenersi integrato il delitto di estorsione occorre sia verificata la effettiva sussistenza di un'attività di coazione psicologica posta in essere dall'estorsore, che si riverberi sulle deliberazioni della vittima, piegata nel processo formativo della propria volontà dall'altrui sopraffazione e sul punto la sentenza impugnata ha mancato di adeguatamente motivare sul punto;

1.3 con il terzo motivo, quanto al capo 9, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che al momento della consumazione del reato il ricorrente si trovava detenuto, non potendosi fissare il momento iniziale della consumazione del reato *de quo* nel dialogo intercorso tra il (omissis) e il (omissis) alla pg. 203, non emergendo con certezza da tale conversazione che gli interlocutori facessero effettivamente riferimento ad una richiesta estorsiva;

1.4 con il quarto motivo, quanto al capo 20, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale anche in questo caso mancato di misurarsi con le doglianze sollevate dalla difesa in sede di appello, con le quali era stato portato all'attenzione della Corte il dato che l'attività che si assume essere stata fittiziamente intestata al (omissis) era già in esercizio già da molti anni rispetto alla scarcerazione dell'imputato dopo un lungo periodo di detenzione; peraltro già la sentenza di prime cure non aveva dato adeguatamente contezza delle operazioni economiche ritenute poste in essere al fine di eludere la normativa in questione;

1.5 con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto all'erronea applicazione della circostanza aggravante della recidiva, dovendo il potere del giudice di merito, seppure discrezionale, essere vincolato alla necessità di verificare la relazione intercorrente tra il precedente penale e il nuovo reato, giustificandosi l'applicazione dell'aggravante soltanto in ragione della accertata maggiore pericolosità del reo o più accentuata colpevolezza per il fatto; nel caso di specie il ricorrente ha assunto una condotta meramente episodica ed occasionale, non rapportabile ai precedenti già riportati, evidenze che la Corte di Appello ha mancato di tenere in considerazione, limitandosi a valorizzare la mera esistenza di pregressi procedimenti penali quale indice sintomatico di maggiore pericolosità del reo;

1.6 con il sesto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per avere la sentenza impugnata mancato

di adeguatamente motivare sul punto, limitandosi a fare riferimento alla gravità delle condotte poste in essere e ai diversi precedenti penali del ricorrente.

2.12. (omissis) , condannato per l' estorsione di cui al capo 4 nei confronti dell'impresa (omissis) in concorso con (omissis) (omissis) (giudicato separatamente), ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la condotta dell'imputato – limitatosi a caricare gli sportelli in macchina senza prendere parte alla conversazione intervenuta tra il (omissis) e il (omissis) – un contributo concorsuale ascrivibile oggettivamente e soggettivamente al ricorrente; tuttavia, doveva essere distinto il comportamento meramente passivo ed inidoneo ad apportare alcun concreto contributo alla realizzazione del reato (mera connivenza non punibile) dal consapevole contributo partecipativo (morale o materiale) alla condotta criminosa altrui atto a facilitarne la realizzazione; la sentenza impugnata pertanto ha ritenuto sussistente la consapevolezza, da parte del ricorrente, della perpetrazione dell'illecito *de quo*, trascurando di valorizzare che il ricorrente non partecipava all'incontro immediatamente precedente alla commissione dell'illecito – momento in cui era deciso, dai membri del sodalizio, di recarsi presso l'autodemolizione al fine di porre rimedio alla mancanza di rispetto riservata a (omissis) , al quale pochi istanti prima, recatosi all'autodemolizione, era stato chiesto di pagare i due sportelli, poi prelevati a fronte di un promesso ma mai avvenuto pagamento – e si recava – contrariamente a quanto affermato in sentenza – sul luogo da solo, non prendendo parte alla discussione, preoccupandosi di caricare immediatamente gli sportelli in macchina.

2.13. (omissis) , condannato per i reati di cui ai capi 4,6,11,13,14,15, ha proposto ricorso con atto a firma dei propri Avv.ti (omissis) e (omissis) , affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'inosservanza degli artt. 110 e 629 c.p. e degli artt. 192 comma 2 e comma 3 e 530 comma 2 c.p.p.; invero, quanto al reato di cui al capo 4, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente recependo acriticamente la semplicistica spiegazione sottesa alla sentenza di primo grado, svincolata da idoneo riscontro probatorio, in quanto fondata sulla sola dichiarazione del (omissis), che non può considerarsi idoneamente riscontrata dalla dichiarazione del Di Fede, il quale, *de relato*, riferisce soltanto quanto appreso (appunto) dal (omissis); inoltre la sentenza impugnata ha mancato di confrontarsi con le censure mosse dalla difesa con l'atto di appello e mancato di motivare adeguatamente in ordine alla inconfigurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 610 c.p., prospettata dalla difesa quale figura di reato ipotizzabile nel caso di specie in via subordinata; quanto al reato di cui al capo 6, illogica si presenta la motivazione della sentenza impugnata che ha preso le mosse dal contenuto della conversazione intercorsa tra il (omissis) e il coimputato (omissis) – dalla quale emergerebbe il coinvolgimento degli imputati, atteso che gli interlocutori facevano chiaramente riferimento ad uno scooter rubato da riconsegnare al proprietario a fronte del pagamento di una determinata somma di denaro – ma

mancando di tenere in considerazione che emergeva, dagli atti di indagine, che era lo stesso (omissis) ad invitare il (omissis) a restituire parte della somma di denaro avuta dal proprietario dello scooter rubato, circostanza che sebbene atta a confermare la responsabilità penale del ricorrente avrebbe dovuto, da parte della Corte, essere valorizzata al fine escludere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis* 1 c.p. in ragione della ridotta portata offensiva della condotta concretamente posta in essere; quanto ai reati di cui ai capi 13,14,15 la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente nonostante la carenza di elementi probatori attraverso i quali delineare con precisione la condotta penalmente rilevante attribuitagli, stante anche la mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo non essendo stata sequestrata dagli inquirenti alcuna quantità o tipologia di sostanza stupefacente.

2.14. (omissis) (condannato per il reato di cui al capo 6) ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce:

- con il primo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di estorsione, stante l'assenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo – non potendosi considerare idoneo a incutere timore o a coartare la volontà del soggetto passivo l'intervento dell'odierno ricorrente, sollecitato dalla stessa presunta persona offesa – sia dell'elemento soggettivo della fattispecie – dovendosi valorizzare il fatto che il ricorrente ha agito mosso dal rapporto di amicizia che lo lega al (omissis) e non dall'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale; del resto il (omissis) che ha negato di essere stato vittima di estorsione e ritrovava il mezzo rubato dandole comunicazione agli agenti di P.G. non ha lamentato né riportato alcun danno ingiusto;
- con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale mancato di riqualificare il delitto in contestazione nel reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 c.p., omettendo di valorizzare che il *discrimen* tra l'uno e l'altro delitto si individua nella concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta posta in essere dal soggetto agente, sicché è da ritenersi integrato, a detta della difesa, il reato di estorsione nel caso in cui la persona offesa si rappresenti l'attuazione del male minacciato come direttamente dipendente dall'agire del reo e sia mossa nelle proprie determinazioni perché coartata nella volontà, e non invece nel differente caso in cui percepisca, perché vittima di artifizi e raggiri, una situazione di pericolo non riconducibile al soggetto agente e si determini all'azione perché indotta in errore;
- con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per essere la sentenza impugnata genericamente motivata sul punto, e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 c.p., dovendosi ritenere irrisorio il pregiudizio asseritamente subito dalla persona offesa; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto di applicare l'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 c.p., mancando di valorizzare che i precedenti del ricorrente sono risalenti nel tempo e riguardanti fattispecie assolutamente differenti rispetto al reato contestato.

2.15. (omissis) (condannato per il reato di furto di cui al capo 7) ha proposto ricorso, con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, nonostante l'assenza di qualsiasi elemento individualizzante, ritenuto di poter individuare nell'odierno ricorrente il responsabile del reato di furto aggravato di cui in contestazione; in particolare, all'esito dell'intercettazione in data 03.11.2015 di un dialogo tra (omissis) e (omissis) , nel quale gli interlocutori affermavano fosse tale (omissis) coautore del furto appena consumato dal (omissis) i giudici di merito hanno ritenuto di poter identificare in tale soggetto il (omissis), nonostante l'assenza di espliciti riferimenti, compiendo un'operazione a ritroso meramente presuntiva, edificata sul contenuto di conversazioni intercettate, avvenute antecedentemente rispetto alla data di consumazione del reato *de quo,* nelle quali il ricorrente era appellato dagli interlocutori (omissis) , ed omettendo di valorizzare il fatto che in altre circostanze, lo stesso ricorrente veniva appellato dai medesimi interlocutori (omissis) e non (omissis); pertanto, l'iter argomentativo della sentenza impugnata è fondato su risultanze probatorie facenti pacificamente riferimento a pregresse vicende, non oggetto del presente procedimento penale, e assolutamente incerte, connotate da un eccessivo margine di genericità per essere poste a fondamento di una statuizione di responsabilità penale;

2.16. (omissis) , condannato per i reati di cui ai capi 11, 13, 14, ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale deduce, quanto ai reati di cui ai capi 13 e 14, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa nel motivo n. 6 di appello, con il quale si deduceva la illegittima ed illogica disarticolazione dello stesso reato in due differenti capi di imputazione (detenzione e cessione della medesima sostanza stupefacente), nonché la violazione del principio *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p., avendo il ricorrente già riportato, nell'ambito di differente procedimento n. 22981/2015, condanna (definitiva) per la medesima condotta illecita (detenzione di gr. 220 di marijuana); in particolare, le circostanze fattuali – quantitativo e tipologia della sostanza stupefacente – e la contiguità temporale degli accadimenti – episodio del 10.10.2015 (capo 13), episodio del 20.10.2015 (capo 14), episodio dell' 11.12.2015 (oggetto di separato giudizio definito con sentenza irrevocabile) – sono elementi che unitariamente considerati non possono che far ritenere le condotte in questione aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente, dovendosi pertanto ritenere sussistente un'unica ipotesi di reato, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le condotte tipiche di cui all'art. 73 d.P.R. n. 390 del 1990 perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza; la sentenza impugnata, confermando quanto affermato dai giudici di prime cure, ha ritenuto di differenziare i diversi episodi, affermando la non medesimezza della sostanza stupefacente oggetto delle condotte accertate, presumendo in maniera apodittica e congetturale, stante l'assenza di qualsivoglia riscontro processuale, la pluralità degli acquisti e

l'esistenza di un costante e consistente flusso di sostanze stupefacenti; tuttavia, la difformità del quantitativo di sostanza oggetto delle specifiche condotte contestate è semplicemente da ricondurre alla disponibilità, da parte del ricorrente, di un originario ingente approvvigionamento, destinato alla cessione e distribuito nel lasso temporale (relativamente breve) che ci occupa, dovendosi, dunque escludere che le condotte per le quali si procede possano considerarsi differenti ed autonome tra loro e rispetto alla condotta per la quale il ricorrente è già stato condannato in via definitiva con sentenza irrevocabile; ne consegue, che la Corte di Appello avrebbe dovuto pervenire al proscioglimento dell'imputato, dichiarando l'improcedibilità dei fatti di cui ai capi 13 e 14 dell'odierno procedimento.

2.17. (omissis) , condannato per il reato di cui al capo 11, ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

- con il primo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di dare adeguata risposta alle allegazioni difensive con le quali si chiedeva di dare rilevanza alla sussistenza di una serie di circostanze oggettive atte ad escludere la responsabilità penale del ricorrente; in particolare, l'imputato , non compariva nel video acquisito agli atti tra i soggetti partecipanti alla rissa e neppure era menzionato dai conversanti che, visionando il suddetto video, individuavano, sulla base dei capi di abbigliamento indossati, coloro che avevano preso parte alla stessa; non compariva, inoltre, nelle immagini del servizio di videosorveglianza installato nei pressi dell'abitazione di (omissis) – la quale riprendeva il gruppo all'atto del ritrovo in vista dell'uscita serale, poche ore prima dell'evento, e al momento del rientro dall'uscita serale alle prime ore del mattino, a fatti già avvenuti – e non risultava coinvolto nemmeno a seguito degli accertamenti esperiti presso i nosocomi cittadini;

-con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità del ricorrente, unicamente basandosi sul contenuto di una conversazione intercettata nel pomeriggio dello stesso giorno in cui si era verificato il fatto, dalla quale emergeva che (omissis) redarguiva il ricorrente per quanto avvenuto durante la notte, presumendo il coinvolgimento del (omissis) dalla mera constatazione che lo stesso, nell'essere rimproverato, mancava di affermare la propria estraneità al fatto; invero, la sentenza impugnata trascura di tenere in considerazione che dalla medesima conversazione emergono elementi deponenti in senso esattamente contrario a quanto affermato, ossia: il fatto che uno degli altri ragazzi coinvolti (nello specifico, (omissis)), interrogato sul punto, non confermava effettivamente la partecipazione alla rissa del (omissis); il (omissis) inveiva contro l'odierno ricorrente, in modo talmente aggressivo da non dar modo di replicare all'ingiusto rimprovero; l'imputato, lungi dal confermare di aver partecipato alla rissa, affermava di essere, sebbene nelle vicinanze, in altro luogo nel momento in cui era iniziata la rissa e di non conoscerne la ragione scatenante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di (omissis) (omissis) vanno dichiarati inammissibili, mentre vanno respinti i ricorsi di (omissis) (omissis) (omissis) .

Prima di analizzare le doglianze specificamente proposte con i singoli ricorsi appare opportuno esaminare preliminarmente le questioni comuni a più ricorsi, al fine di evitare inutili ripetizioni.

1.**Perdurante operatività dell'articolazione mafiosa di** (omissis) , **facente capo alla *famiglia* di** (omissis) .

La sussistenza dell'articolazione mafiosa di "cosa nostra", facente capo alla *famiglia* di (omissis) (omissis) , risulta accertata in altre pronunce giudiziali che hanno già attinto alcuni degli odierni imputati (cfr. ad es. (omissis) , già condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa, in ragione della sua appartenenza alla *famiglia* di (omissis) con sentenza n. 707/06, emessa dal G. U.P. presso il Tribunale di Palermo il 06.07.06).

La sentenza impugnata, in premessa,ha dato atto che il procedimento in questione è scaturito dagli esiti delle indagini del R.O.S. dei Carabinieri di (omissis), che avevano consentito di accertare gli attuali assetti mafiosi dello storico mandamento di (omissis) , costituito da due omonime famiglie, confermando il dato oramai giudizialmente acclarato da varie sentenze del ruolo di preminenza di tale mandamento nell'ambito delle dinamiche mafiose, sin dagli anni '60.'70. Le attività di investigazione avevano consentito, in particolare, di comprendere come fosse in atto dal 2014 la "ristrutturazione" della compagine associativa, con la carica di vertice ambita da (omissis) , e successiva designazione del sottocapo e dei capi-decina che avrebbero diretto, ognuno secondo le proprie responsabilità, l'articolazione mafiosa.

Nel settembre 2015, le indagini documentavano le fasi precedenti, concomitanti e successive ad una importante riunione, tenuta il 10.09.15 presso il ristorante (omissis) alla quale, tra gli altri, partecipavano (omissis) , reggente della famiglia, (omissis) sottocapo, (omissis) . In tale riunione venivano formalizzate le nuove cariche della *famiglia* di (omissis) nei seguenti termini: (omissis) , veniva confermato rappresentante, mentre (omissis) (omissis) e (omissis) divenivano rispettivamente sottocapo e consigliere; ottenevano, invece, la carica di capo-decina, sia (omissis) che (omissis) ; (omissis) veniva presentato come rappresentante di (omissis) , pur in assenza di un incarico formale, mentre (omissis) , invece, sceglieva di non concorrere per alcun ruolo, sia per l'età avanzata sia per non sottrarre posti ai citati sodali.

All'incontro del 10 settembre 2015 a ' (omissis) , risultavano essere stati invitati solamente gli esponenti della famiglia di (omissis) investiti di maggiori responsabilità, proprio perché l'incontro era finalizzato alla ratifiche delle nuove cariche di rilievo all'interno della *famiglia*, tra cui quelle assunte appunto da (omissis) e (omissis) .

La sentenza impugnata ha anche sottolineato come, nell'omicidio di (omissis), del 03.10.15, era stato accertato il coinvolgimento della predetta articolazione mafiosa di (omissis) (omissis) avendo consentito le indagini svolte sulla ricostruzione delle fasi precedenti e concomitanti all'agguato di individuare le responsabilità dei mandanti ((omissis) e (omissis)), degli esecutori materiali ((omissis) (omissis)) e dei soggetti di supporto, indagini da cui era poi scaturita l'operazione denominata ' (omissis) (proc. n. 22469/15 RGNR), che aveva anticipato il presente procedimento, essendo peraltro confluite nel provvedimento di fermo, emesso al fine di bloccare ogni ulteriore iniziativa violenta dei mandanti e degli esecutori del delitto, anche alcune rilevanti acquisizioni riguardanti il processo di riorganizzazione della famiglia, funzionali ad una migliore definizione della posizione di vertice che veniva assunta da (omissis). I provvedimenti restrittivi emessi nel dicembre 2015 nei confronti di (omissis), (omissis) (omissis), avevano privato l'articolazione mafiosa di alcuni dei suoi esponenti, che peraltro, già a seguito dell'operazione '(omissis) (procedimento n. (omissis) RGNR), risalente al novembre precedente, aveva dovuto subire la detenzione di (omissis), poi tratti a giudizio e nei cui confronti veniva emessa sentenza di condanna n. 4725/16 in data 11.11.2016.

Pertanto, in tale contesto, la sentenza impugnata ha concluso nel senso che, chei provvedimenti giudiziari, le ordinanze e le sentenze, sopra citate, emessi nei confronti degli imputati, all'esito delle varie indagini di P.G., dovevano ritenersi strettamente intersecati con il presente procedimento, in quanto riguardanti soggetti appartenenti al medesimo sodalizio e, pertanto, ad essi poteva essere fatto integrale rinvio, quanto al loro contenuto, reputando pienamente condivisibili le ragioni poste a fondamento delle decisioni richiamate, e ciò, con riferimento alle posizioni intimamente connesse degli associati separatamente giudicati per stralcio nel presente procedimento.

1.1. Sulla base di tali emergenze, la sentenza impugnata ha messo in risalto, senza incorrere in vizi logici, la perdurante operatività dell'articolazione mafiosa di "cosa nostra" facente capo alla famiglia di (omissis), oggetto di ristrutturazione nel 2014-2015, come peraltro evidenziato dai collaboratori di giustizia escussi nel presente giudizio, tra cui (omissis), le cui dichiarazioni ed i riconoscimenti fotografici effettuati dei singoli imputati, devono inserirsi nella valutazione complessiva del compendio probatorio, con il quale si saldano ed integrano, riscontrandosi a vicenda. Nessuna cesura, infatti, anche all'esito della "ristrutturazione" del sodalizio specificamente rilevata nel 2015, risulta ravvisabile rispetto alla storica famiglia di (omissis), non comportando, come più volte evidenziato da questa Corte, soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione mafiosa l'eventuale variazione della compagine associativa, determinata dall'adesione di nuovi membri all'accordo originario o dalla rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali, l'eventuale estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie o l'eventuale ampliamento, da parte della compagine

associativa, dell'ambito territoriale di operatività (cfr. Sez. 2, n. 28644 del 26.04.2012, Rv. 253416; Sez. 2,n. 1688 del 26.10.2021, Rv. 282516), ovvero la riduzione delle attività o dello stesso ambito territoriale sulla base di nuove dinamiche delinquenziali, o l'attribuzione delle cariche di rilievo ad altri sodali. Accertata, infatti, l'esistenza di un' associazione mafiosa, per affermare che ad essa sia susseguita una diversa e svincolata aggregazione, non giova attenzionare i fisiologici avvicendamenti strutturali interni - quale, ad esempio, il mutamento delle posizioni verticistiche all'organizzazione- dovendo piuttosto emergere dalle risultanze processuali che la seconda compagine sia scaturita da un differente *pactum sceleris,* o che la compagine originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso (e ben individuato) evento traumatico, che abbia determinato una netta e ben percepibile discontinuità tra il programma associativo della prima e della seconda organizzazione delinquenziale (cfr. Sez. 2, n. 1688 del 26.01.2021, Rv. 282516).

Del resto, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche, quale è (omissis) , senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso (Sez. 2 , n. 27808 del 14/03/2019 Rv. 276111). Non si assiste, in particolare, nel caso di mutamento degli assetti interni, ad una "novazione", ma ad una "successione a titolo particolare" di un consesso che, servendosi dello stesso metodo e nell'intento di perseguire le stesse finalità delittuose del precedente, è precisamente riconducibile per tratti e caratteristiche alla medesima *societas sceleris.* Del resto, ai fini dell'esistenza di un sodalizio mafioso per "successione", non è necessario un preventive accertamento giudiziale definitivo per sancire tale fenomeno, trattandosi di un pressochè fisiologico avvicendamento in strutture ed entità tendenzialemente destinate ad operare nel tempo.

Nel caso di specie, in conclusione, alla luce dei menzionati principi, la persistenza dell'articolazione mafiosa di "cosa nostra" facente capo alla *famiglia* di (omissis) risulta nelle sentenze di merito, sulla base di tutti gli elementi probatori raccolti, adeguatamente rappresentata.

2.Partecipazione al sodalizio mafioso

Le coordinate della condotta di partecipazione ad un sodalizio mafioso sono state tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, anche attraverso i principi affermati dalle plurime sentenze delle S.U. sul tema, che in questa sede vanno in sintesi richiamati, avendo i ricorrenti, destinatari delle imputazioni associative, contestato, appunto, lapartecipazione al sodalizio.

2.1.La recentissima sentenza delle Sezioni Unite , n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889, Modaffari, nel ripercorrere i punti di approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema della partecipazione al sodalizio mafioso, ha evidenziato come, a partire dalla sentenza delle S.U. n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386-01, per la configurabilità della partecipazione, si

richieda un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, essendovi stabilmente incardinato: si verte in un'ipotesi di reato-accordo, a carattere bilaterale, che incrimina la stabile compenetrazione del soggetto nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l'assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell'organizzazione. La condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno che la sentenza "Demitry" definisce come «*colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi*».

Gli indici di rilevanza della partecipazione punibile, che si elevano ad elementi costitutivi della fattispecie, vengono individuati: nell'effettivo ingresso nel sodalizio, anche se non accompagnato da un particolare rituale; nel riconoscimento dell'associato da parte del gruppo e nella speculare accettazione da parte dei sodali; nell'adesione alle regole dell'accordo associativo e nella conseguente assunzione dello status di membro da parte del neo-entrato. La condizione di associato, a sua volta, genera: l'obbligo di obbedienza gerarchica e di omertà; l'impegno, nella forma della "messa a disposizione", a realizzare il programma associativo, nonché il potere di impartire ordini secondo una prospettiva di funzionalità agli interessi del gruppo.Non è necessario che il partecipe abbia piena contezza dell'intero programma criminoso o che conosca singolarmente ciascuno dei sodali, ritenendo sufficiente che si possa scorgere quel vincolo funzionale in senso operativo che lega ogni adepto alla struttura associativa in forza del quale l'aderente abbia la consapevolezza e la volontà di far parte del consorzio criminale e quest'ultimo ne sfrutti la manifestata disponibilità.

2.1.1. Con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670, Mannino, le Sezioni Unite, nel precisare i principi già affermati dalla sentenza Demitry, hanno affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In applicazione, di tali principi è stato ritenuto che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Rv. 266064).La condotta di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso è, dunque, una condotta a forma libera, dovendo riconoscersi quale partecipe

dell'associazione criminosa colui che esplichi una qualsiasi attività, pur se di secondaria importanza, afferente al momento costitutivo del sodalizio o prettamente esecutivo, ovvero anche meramente consistente nell'impegno ad assicurare la propria disponibilità in caso di necessità (cfr. Sez. 3, n. 8024 del 25.01.2012, Rv. 252753).

2.1.2. Con la sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889, Modaffari, come si accennava in premessa, le S.U. hanno evidenziato che la partecipazione non si esaurisce, né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una affermazione di *status*: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta, che si sostanzia nel "prendere parte". La locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., non può lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione. Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". All'uopo, il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori, in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), laddove l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possano comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto. La "messa a disposizione", al pari delle condotte di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione, non può considerarsi un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua innegabile connotazione di immaterialità, sicchèai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il "parametro" della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della "rilevanza" in concreto.

L'affiliazione rituale, pertanto, può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante, produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

2.2. La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., peraltro, prescinde dalla commissione di reati fine, non essendo dunque necessario, che il soggetto riconosciuto come partecipe al vincolo associativo si renda responsabile di specifici atti delinquenziali, dovendosi, invece, ritenere già rilevante il contributo,anche minimo di chi, partecipando al sodalizio consapevolmente e volontariamente, metta fattivamente a disposizione le proprie energie e risorse personali, impiegandole in atti concreti idonei a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'organizzazione criminosa (arg. ex Sez. 2, n. 23687 del 03.05.2012, Rv. 253222 e Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Rv. 271698).

2.3.Ai fini, poi, della condotta partecipativa, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio e non comporta la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n.1162 del 14/10/2021 Rv. 282661; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121). La rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementiquesti in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario.

2.4. Inoltre, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Rv. 252281). In ogni caso, anche le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e sono pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270468).

2.5. Alla stregua, dunque, dei delineati principi si analizzeranno le condotte individuate come partecipative dei singoli associati al sodalizio di cui al capo 1), valutando di volta in volta se l'attività ritenuta dai giudici di merito espressiva di "partecipazione" alla famiglia mafiosa di (omissis) (omissis) sia rispettosa dei principi di legittimità indicati.

3. Le aggravanti di cui al comma 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p.

I ricorrenti ai quali risulta ascritto il reato associativo di cui al capo 1) contestano la configurabilità nella fattispecie in esame delle contestate aggravanti di cui commi IV e VI dell'art. 416-bis c.p., in mancanza di specifici elementi di prova della ricorrenza di esse.

La sentenza impugnata alle pg. 242 e ss. ha dedicato un'apposita trattazione al tema che va subito detto non merita censure, con le seguenti precisazioni.

3.1. In premessa, correttamente la Corte territoriale richiama, con riguardo specifico all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p., il punto di approdo della giurisprudenza di legittimità che, con sentenza delle Sez. Un., n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589, ha evidenziato come l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. abbia natura oggettiva,dovendo riferirsi all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

La sentenza suddetta, in particolare, ha evidenziato che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. - che ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti- appartiene al novero di quelle speciali aventi natura oggettiva (art. 70 cod. pen.), poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo carattere armato. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi.

In coerenza con la natura oggettiva dell'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908), per cui non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività

economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497).

La natura oggettiva della circostanza aggravante in questione comporta anche, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti.

3.1.1. La Corte territoriale, interpretando tale ultimo passaggio della citata pronuncia, ha evidenziato innanzitutto che deve essere individuato nel sodalizio, e non anche nelle sue articolazioni, l'entità alla quale riferire l'esistenza della circostanza aggravante e, nel caso di specie, pertanto, occorre riferirsi all'associazione mafiosa "cosa nostra". Sicchè, qualora il sodalizio sia normalmente e, dunque, notoriamente dedito al reimpiego di proventi delittuosi (come nel caso di "cosa nostra" notoriamente operante nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti tipicamente posti in essere in esecuzione del suo programma criminoso) ciascuno dei membri deve considerarsi al corrente delle relative circostanze e va, di regola, ascritta a colpa l'eventuale ignoranza sul punto. Ne consegue, secondo la Corte territoriale, che, qualunque soggetto entri a far parte del sodalizio mafioso, sia mediante inserimento e partecipazione formale sia a mezzo di un suo costante e consapevole contributo alla vitalità e crescita dell'organizzazione, diviene intraneo all'associazione denominata "cosa nostra" e non solamente alle varie articolazioni di essa che agiscono nelle diverse dislocazioni territoriali nelle quali la stessa, per questioni di natura operativa, è suddivisa. Anche nel presente procedimento è riscontrabile l'unicità dell'organizzazione alla quale sono riconducibili le varie famiglie e mandamenti, i cui rappresentanti spesso partecipavano a riunioni, ragion per cui, è con riferimento a "cosa nostra" e non alla singola famiglia che va verificata l'esistenza della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. e ciò anche in considerazione del fatto che nel capo di imputazione è stata contestata la partecipazione dei suddetti imputati a (omissis). D'altra parte, ha concluso non illogicamente la Corte territoriale, non vi sarebbe motivo per ritenere diversamente per la circostanza aggravante di cui al sesto comma, rispetto a quanto oggetto di ripetute statuizioni da parte del giudice di legittimità, con riferimento alla circostanza aggravante di cui al quarto comma, nelle quali si è espressamente fatto riferimento per la sua sussistenza a (omissis) e non alle singole famiglie o mandamenti.

3.1.2. L'interpretazione della Corte territoriale si presenta in linea con un indirizzo di legittimità, che, sebbene espressamente riguardante l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p., ben può riferirsi- per l'aspetto specifico del rapporto tra il singolo associato, le articolazioni

di "cosa nostra" e tale associazione intesa nella sua unitarietà - alle circostanze aggravanti oggettive di cui all'art. 416 bis c.p., contestate in relazione a fenomeni associativi mafiosi che abbiano caratteristiche di organizzative analoghe a quelle appunto di "cosa nostra". Con tale indirizzo si è messo in risalto come risulti correttamente ritenuta sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., qualora il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a (omissis) (Sez. 6, 5400/2000 Rv. 216149). Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", ben può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (Sez.1, 5466/1995 Rv. 201650 e Rv. 190642; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252177).

Tale indirizzo è stato ribadito anche con riguardo specifico ad organizzazioni criminali costituite da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di cui al quarto comma, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, ossia all'associazione unitaria, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità (cfr. Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016,Rv. 268677; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831).

3.1.3. Recentemente questa Corte, proprio con riguardo all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., ha evidenziato come tale circostanza aggravante – che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti – ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463).

Anche con riferimento, dunque, a tale recente indirizzo deve ritenersi immune da vizi la valutazione della Corte territoriale che con riguardo al caso in esame, investente un'articolazione di (omissis) ,ossia la famiglia mafiosa di (omissis) ,ha ritenuto di dover guardare, al fine di valutare la ricorrenza dell'aggravante in parola, all'associazione mafiosa storica denominata (omissis) nel suo complesso.

3.1.4.1. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte territoriale -al di là della conformazione di mafia storica di "cosa nostra" della quale sono note le dinamiche e l'operatività, nel senso tracciato dalle plurime sentenze di legittimità relative a tale sodalizio- ha evidenziato specificamente che, in ogni caso, dalle emergenze acquisite si ricavano plurimi elementi idonei ad individuare il "reimpiego" del prodotto o profitto dei delitti in attività economiche da parte di imputati specificamente appartenenti alla famiglia di (omissis) . All'uopo senza illogicità ha specificamente richiamato le risultanze dell'intestazione fittizia di cui all'art. 12 quinquies L.

356/1992 (ora art. 512 bis c.p.) delle imprese (omissis) s.r.l., di cui al capo 20, relativamente alla posizione di (omissis), nonché (omissis), quest'ultima anche sottoposta a sequestro. Ne consegue, pertanto, che risultando l'attività di reimpiego realizzata anche da esponenti di rilievo della famiglia di (omissis), l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, non risultando, peraltro neppure addotta l'insussistenza nell'ignoranza di tale attività.

3.1.5. Alcuni dei ricorrenti hanno addotto che nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, sarebbe stata esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. come da dispositivi depositati dalle difese e non valutati dai giudici di merito. Tale deduzione si presenta del tutto generica essendo stati appunto depositati solo "dispositivi di sentenza" dai quali non è dato comprendere le ragioni dell'esclusione dell'aggravante, ma soprattutto l'attinenza di essi con l'associazione oggetto di giudizio, non recando tali dispositivi riferimenti alle imputazioni.

3.2. Le considerazioni sviluppate per l'aggravante di cui al sesto comma devono essere analogamente svolte in merito all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p. con conseguente infondatezza delle deduzioni svolte dai ricorrenti. Ed invero, tale circostanza risulta avere anch'essa natura oggettiva come rilevato dalla medesima sentenza delle Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589, sopra riportata che nell'evidenziare il carattere oggettivo dell'aggravante di cui al sesto comma costituendo il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei delitti, una connotazione obiettiva dell'associazione che ne qualifica la pericolosità ha rilevato che anche il carattere armato dell'associazione costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione.

Come già evidenziato, inoltre, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252177; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 Rv. 260919).

In particolare, è stato affermato da questa Corte come in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., sia configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino; sicché ai fini della ravvisabilità della anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, 4 giugno 2019, n.32373). Al fine della integrazione dell'aggravante in questione, inoltre, ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti -quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti -di cui il giudice deve specificamente dare

conto nella motivazione del provvedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 7392 del 12/09/2017 Rv. 272403).

3.2.1. In ogni caso, la Corte territoriale ha dato conto in concreto della disponibilità di armi da parte di vari esponenti della famiglia mafiosa di (omissis) . Infatti, il possesso illegittimo di armi è da considerarsi accertato nell'ambito di un procedimento (cd. Torre dei diavoli) nel quale è stato contestato a (omissis) (omissis) , la detenzione ed il porto di armi, tra cui quelle utilizzate per commettere i delitti di omicidio e tentato omicidio ai danni di (omissis) e (omissis) ; peraltro, nel corso delle perquisizioni connesse all'esecuzione del fermo erano state sequestrate diverse armi nei confronti di (omissis) di (omissis) e di (omissis) . Inoltre, nell'ambito di un parallelo procedimento penale (cd. (omissis)) erano state intercettate due conversazioni, una tra (omissis) e (omissis) , l'altra tra (omissis) , il cognato (omissis) ed il padre (omissis) (omissis) , nel corso delle quali si palesava, di tutta evidenza, la disponibilità di armi da parte dei suddetti.

Anche sulla base di tali emergenze, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai partecipi della famiglia di (omissis) l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p.

4. Il trattamento sanzionatorio di cui alla Legge 27 maggio 2015, N. 69

I partecipanti all'associazione mafiosa di cui al capo 1) hanno contestato l'applicazione della pena, nella misura fissata dalla novella di cui alla legge n. 69/2015, entrata in vigore il 14/06/2015, ma le doglianze svolte sono infondate.

All'uopo occorre premettere che la contestazione temporale per il reato in questione risulta effettuata a partire da una certa data (successiva, per alcuni imputati a quella per la quale hanno già riportato condanna per il reato associativo)*"fino alla data odierna"*, vertendosi in una fattispecie associativa con contestazione effettuata nella cd. forma aperta, ovvero a "consumazione in atto".

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte in tema di successione di leggi penali nel tempo e di regime sanzionatorio applicabile ai reati permanenti- quale è quello ex art. 416 bis c.p.- fa registrare orientamenti di legittimità non sovrapponibili, sia nel caso di contestazione in forma chiusa, ossia fino ad un precisato momento storico quale termine finale, che in caso di contestazione aperta, come nelle fattispecie in esame. Nel primo caso, infatti, da un lato, è stato evidenziato che in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "*in peius*" del trattamento sanzionatorio (ossia la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (cfr. per tutte Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Rv. 279061) e

dall'altro che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "*in peius*" del trattamento sanzionatorio (la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021 Rv. 281961).Del pari, per quanto concerne i reati permanenti con contestazione aperta, è stato evidenziato, da un lato, come in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (*Sez.* 2, n. 23343 dell' 01/03/2016, Rv. 267080). All'uopo, tale pronuncia, ha precisato come il suddetto principio debba trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato effetti modificativi "in pejus" del trattamento sanzionatorio.

Di contro, è stato affermato il diverso principio di legittimità, espressamente considerato nella sentenza impugnata, secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza e, in particolare, nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476).

4.2. Nel contesto dei principi descritti, la Corte territoriale, come già accennato, ha condiviso tale ultimo orientamento, applicando le pene previste dalla L. n. 69/2015. Tuttavia, il problema della non sovrapponibilità degli indirizzi di legittimità in tema di reati permanenti e successione di leggi penali nel tempo non assume in concreto rilevanza nella fattispecie, atteso che la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della concreta operatività dell'associazione anche successivamente all'entrata in vigore del regime sanzionatorio più grave, in uno all'assenza di elementi denotanti il recesso dal sodalizio degli imputati. Sul punto è sufficiente richiamare la riunione tenuta al ristorante (omissis) il 10.09.15, nel corso della quale fu deliberata la "ristrutturazione" del sodalizio, nonché le attività illecite compiute nell'interesse del sodalizio di cui ai capi 2) e ss. oggetto del presente procedimento.

5. Passando all'esame dei singoli ricorsi si osserva che il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

5.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare gli elementi di responsabilità a carico del (omissis) in merito al reato associativo di cui al capo 1), si presenta in alcuni punti generico- non confrontandosi con il compiuto *iter* argomentativo della sentenza impugnata- e in altri punti manifestamente infondato, reiterando in questa sede doglianze alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. Ed invero, la Corte territoriale- dopo aver evidenziato che l'imputato, già condannato in via definitiva per il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa di (omissis), con sentenza n. 707/06 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo il 06.07.06, scarcerato per fine pena il 02.10.09, venendo contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, (cfr.decreto n. 213/07 RMP emesso il 14.05.2009)- rilevava che lo stesso,all'esito della scarcerazione, lungi dall'interrompere i contatti con il sodalizio, continuava a frequentare esponenti di spicco, partecipando fattivamente alle decisioni di rilievo quali l'attribuzione delle cariche e degli incarichi al suo interno, ricevendo riconoscimenti e "rispetto" dagli altri associati, che gli attribuivano un ruolo di grande prestigio, tanto da essere consultato nei passaggi più importanti delle vicende della "famiglia", come confermato dai collaboratori di giustizia, nonché dagli esiti dell'attività di indagine. In merito a questi ultimi, i giudici di merito hanno valorizzato le attività di appostamento, registranti gli incontri e le conversazioni tra sodali oggetto di captazione, dalle quali emergeva il ruolo rilevante assunto dal (omissis) all'esito dell'attività di riorganizzazione del sodalizio ed in particolare: -gli incontri del 9 e del 13 marzo 2015 presso la macelleria (omissis) (omissis), (quest'ultimo svolgente all'epoca dei fatti le funzioni di capofamiglia) tra l'imputato ed il (omissis) appunto, vertice della *famiglia* di (omissis); -la conversazione ambientale del 20 giugno 2014 tra (omissis) ed il figlio (omissis), ritenuta di contenuto tipicamente mafioso, vertente sulle modalità di scelta dei ruoli semidirettivi e sul potere di nomina del capo famiglia, nel corso della quale (omissis), nel precisare che (omissis) aveva assunto il ruolo di reggente, chiariva che costui avrebbe dovuto raccordarsi con (omissis), da identificarsi (senza alcun dubbio) in (omissis) riferimento, questo ricorrente anche nella conversazione del 9 settembre 2015 tra (omissis) e (omissis) in cui si ipotizza il malcontento di coloro ai quali, a differenza anche di (omissis), non era stato attribuito alcun ruolo direttivo o semidirettivo; -la conversazione del 21 ottobre 2015 nell'auto di (omissis) nel corso della quale i presenti (oltre al (omissis) e appunto il (omissis)) discutevano delle attribuzione delle cariche, evidenziando di far parte della famiglia di (omissis), laddove il (omissis) diceva di sentirsi in soggezione per il fatto di essere l'unico a non ricoprire un ruolo di primo piano all'interno della famiglia; -le conversazioni del 4, 6, 13 e 15 febbraio in cui (omissis) e (omissis) in una ricognizione degli esercizi "messi a posto" (espressione riferita al fatto che pagassero il "pizzo"), sottolineavano la necessità di informare (omissis) per quanto di sua competenza o comunque di acquisire il suo benestare; in particolare, emergeva anche l'ipotesi di avviare una attività estorsiva nei confronti del titolare del parcheggio privato (omissis) di (omissis), parente del (omissis),attività commerciale ritenuta

produttiva di utili consistenti, ma i due decidevano non attivare, senza prima informare (omissis), ed in virtù della parentela con quest'ultimo della potenziale vittima ad utilizzare un modus operandi meno afflittivo non evocativo direttamente della mafia ("*non è che ci dobbiamo andare con ...con la mafia* "); -l'interrogatorio reso il 12 ottobre 2016 da (omissis), componente della famiglia di (omissis), il quale confermava la partecipazione organica ed attiva di (omissis) alla famiglia di (omissis), quantomeno in epoca successiva alla sua scarcerazione, per avere appreso la circostanza dall'Avv. (omissis), suo affine.

5.1.1. Sulla base di tali convergenti elementi probatori, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità riportati ai par. 1 e 2 in tema di perduranza del sodalizio mafioso e degli elementi denotanti la partecipazione al sodalizio, ha ritenuto al di là di ogni ragionevole dubbio pienamente integrata la condotta associativa di cui al capo 1), non risultando mai reciso il vincolo partecipativo al gruppo mafioso di riferimento, avendo proseguito il (omissis), nonostante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli nel 2009, appena dopo la sua scarcerazione, ad interessarsi attivamente delle attività del sodalizio, nel quale poi ha assunto nel 2015, nel corso di una apposita riunione finalizzata al riassetto organizzativo della famiglia, la carica formale di consigliere del capo, (omissis) (giudicato separatamente).

Le deduzioni del ricorrente, circa l'inidoneità delle dichiarazioni dei collaboranti, escussi nel presente procedimento, a dar conto della sua perdurante adesione all'articolazione di (omissis) (omissis) a prescindere dal rilievo che non si confrontano con le sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, siccome costituenti un *unicum* inscindibile che hanno correttamente affrontato il tema dell'attendibilità dei collaboranti già escussi in altri procedimenti e ritenuti del tutto credibili, non si confrontano con il dato che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si è fondata eminentemente sull'attività investigativa svolta e segnatamente sugli esiti delle conversazioni oggetto di intercettazione, sicchè le dichiarazioni dei collaboranti sono state valutate come chiaramente evidenziato dalla sentenza impugnata quali elementi a conforto delle risultanze investigative acquisite.

5.1.2. Correttamente, poi, le conversazioni oggetto di intercettazione, sono state valutate dai giudici di merito nel loro significato oggettivo, essendo irrilevante che ad esse non abbia partecipato il (omissis), e ciò in applicazione dei principi, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714). Invero, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 , Rv. 265747). Infatti, gli indizi raccolti nel corso di

conversazioni telefoniche intercettate possono costituire fonte diretta di prova, all'esito della verifica che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (*Sez.* 6, n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611). A tali canoni di valutazione i giudici di merito si sono attenuti, senza che, peraltro, siano state sviluppate in proposito dal ricorrente censure specifiche.

5.1.3. La Corte territoriale, poi, non ha mancato di considerare anche la censura relativa alla mancata partecipazione del (omissis) alla riunione, più volte citata, del settembre 2015 presso (omissis) , nel corso della quale veniva assegnato allo stesso un ruolo di rilievo, evidenziando come tale mancata presenza, in sostanza, non sia significativa al fine di escludere la sua perdurante partecipazione al sodalizio, essendo dirimente il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione. Da queste ultime emerge il rapporto del (omissis) di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, in esplicazione del quale è dato rilevare che l'imputato ha preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, contribuendo materialmente all'andamento del sodalizio, "organizzando" le attività illecite dello stesso (cfr. ad es. la gestione delle attività estorsive agli esercizi commerciali).

5.2.Il secondo e terzo motivo di ricorso, relativi all'insussistenza degli elementi per ritenere configurabili a carico del (omissis) le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p. sono infondati, dovendosi richiamare in proposito tutte le argomentazioni di cui al par. 3.

5.3. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso in merito all'erronea applicazione dell'aggravante 71 D.Lgvo n. 159 del 2011, per violazione dell'art. 2 c.p. In proposito, occorre evidenziare che il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato che in appello l'imputato si era limitato a chiedere l'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 71 senza dedurre nulla a sostegno (cfr. pg. 257 della sentenza impugnata). E infatti nessun motivo di appello è dato riscontrare in proposito, atteso che l'atto di impugnazione contiene solo nelle conclusioni la richiesta del (omissis): "*voglia riconoscere la non sussistenza delle aggravanti di cui al quarto comma e sesto comma dell'articolo 416 bis c.p., nonché quella di cui all'articolo 71/2 "pacchetto sicurezza".*

In questa sede il (omissis) ha dedotto di aver articolato doglianze in merito all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 71 nella memoria di udienza del 22 maggio 2020, ma tale circostanza non rende ammissibile un motivo inesistente, tenuto anche conto dei principi più volte evidenziati da questa Corte, secondo cui gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie, nè richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il

contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015 Rv. 264493 e Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019 Rv. 277076).

5.3.1. In ogni caso, la deduzione del ricorrente- circa l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, applicata in violazione del principio dell'irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p., poiché la misura di prevenzione applicata al (omissis), è stata disposta con decreto del 14 maggio 2009- è manifestamente infondata. Ed invero, sebbene l'art. 117 D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) preveda che "*le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti*", tuttavia, la disposizione previgente, ossia l'art. 7 L. 575/1965, già modificata dall'art. 18 L.13 settembre 1982, n. 646, e ulteriormente modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203- secondo cui "*Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli (...) 416-bis(...), sono aumentate da un terzo alla metà (...)se il fatto ècommesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne ècessata l'esecuzione*" era esattamente sovrapponibile alla previsione di cui all'art. 71 di cui al cod. antimafia, sicchè anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 71 del codice antimafia l'aggravante era prevista dalla legge e per espressa volontà legislativa è applicabile all'imputato.

D'altra parte questa Corte si è già espressa per la sovrapponibilità delle due norme in questione, avendo ritenuto con la pronuncia Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, Rv. 262580, che la circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche è attualmente prevista, nei medesimi termini, dall'art. 71 del Codice delle leggi antimafia.

6. Il ricorso di (omissis) , al quale risulta ascritto il reato associativo di cui al capo 1), per aver fatto parte della famiglia di (omissis) nella sua qualità di capo decina, è nel suo complesso infondato.

6.1. Il primo motivo di ricorso, è in buona parte generico, non confrontandosi con l'ampio ed esauriente *iter* motivazionale della sentenza impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato.

La Corte territoriale- dopo aver evidenziato che il (omissis) è stato già condannato in via definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa (omissis) , con sentenza del Tribunale di Palermo del 6 luglio 2006 e che la sua storica appartenenza al sodalizio era stata contrassegnata dal rinvenimento di alcuni 'pizzini' rinvenuti in occasione dell'arresto del noto capo mafia (omissis) -ha richiamato tutti i risultati delle indagini e segnatamente i contenuti delle conversazioni oggetto di intercettazione, costituenti il pilastro portante del presente giudizio, compiutamente elencate dal primo giudice (cfr. pg. 38 e ss. della sentenza impugnata) dalle quali è emerso il preciso e continuo contributo organizzativo posto in

essere dal (omissis), soprannominato (omissis), indicato quale soggetto in possesso di un "ruolo intermedio" (capodecina), quindi di un ruolo superiore rispetto ad un mero partecipe, tale da dimostrare, al di là di ogni dubbio, la responsabilità dell'imputato per reato associativo contestato.

Rilevanti, tra le altre emergenze acquisite, sono stati ritenuti, al fine di inferire il ruolo di referente mafioso del (omissis): i colloqui del dicembre 2012 e dell'aprile 2013, presso la (omissis), unitamente a (omissis), elemento di vertice della famiglia di (omissis); il contenuto delle conversazioni intercettate nei pressi della (omissis) il 19 febbraio 2013 tra (omissis) e (omissis), denotante chiaramente che l'imputato si era interessato personalmente dell'atto intimidatorio-in qualità di soggetto deputato al controllo del territorio -nei confronti dei fratelli (omissis) titolari di un'attività di marmi; gli innumerevoli incontri e le continue frequentazioni con altri esponenti mafiosi della famiglia di (omissis), anche di tipo verticistico (tra i quali (omissis) (omissis)), registrati dalle videocamere installate nell'area di (omissis), come la partecipazione dell'imputato all'incontro nel ristorante (omissis) (omissis) in data 27 agosto 2015, al quale partecipavano tutti i principali esponenti della famiglia di (omissis); la partecipazione all'incontro del 10 settembre 2015 tenuto a (omissis) (omissis) al quale, come già evidenziato, erano stati invitati solamente gli esponenti della famiglia di (omissis) investiti di maggiori responsabilità, finalizzato alla ratifiche delle nuove cariche all'interno della famiglia; le conversazioni oggetto di captazione dalle quali (cfr. pg. 49 e ss.) emergeva il ruolo attivo svolto del ricorrente all'interno della compagine mafiosa e, in particolare, nel settore delle estorsioni (cfr. ad es. conversazioni registrate tra il (omissis) e il (omissis) dalle quali si ricava la necessità di sollecitare un intervento più deciso del (omissis) in ordine alla imposizione nei confronti del titolare di una tabaccheria ((omissis)) e del costruttore di un complesso di appartamenti ((omissis)), nonché ulteriori attività estorsive da compiere tramite il (omissis)); il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del collaborante (omissis), che lo ha indicato come (omissis) detto (omissis), uomo d'onore della famiglia mafiosa di (omissis), di cui gli avevano parlato (omissis) e (omissis) (uomini d'onore).

6.1.1. Sulla base delle descritte emergenze, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, applicando correttamente i principi di legittimità di cui al par.2 ha ritenuto integrata la condotta partecipativa del (omissis), essendo ravvisabile dalle emergenze acquisite quel rapporto di stabile e organica compenetrazione dell'imputato con il tessuto organizzativo del sodalizio rappresentativo del "prendere parte" ad esso. E ciò sulla base del contributo concreto e visibile nella riorganizzazione del sodalizio, o nella risoluzione delle questioni interne, nel raccordo con gli altri affiliati per le attività estorsive ovvero nella presenza sul territorio per assicurarne il controllo anche attraverso l'attività estorsiva.

La condotta di perdurante partecipazione a "cosa nostra" dell'imputato, affiliato storico, non appare seriamente contestata dal ricorrente che si è limitato ad evidenziare che la sua posizione

nell'operazione (omissis) fu archiviata, fatto questo non concludente nel presente giudizio, a fronte delle ulteriori acquisizioni descritte nella sentenza impugnata e non seriamente contestate. Le ulteriori censure sviluppate tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

6.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in merito all'insussistenza dei presupposti per la contestazioni delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p. sono infondati dovendosi all'uopo richiamare quanto evidenziato al par. 3.

7. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

7.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la ricorrenza nei confronti dell'imputato della condotta associativa di cui al capo 1) quale partecipe della famiglia di (omissis) è generico e, comunque, manifestamente infondato, concretizzandosi in censure frammentarie, che non si confrontano con il complessivo quadro probatorio messo in risalto con la sentenza impugnata.

Invero, contrariamente a quanto dedotto con il motivo in esame con il quale si lamenta come il compendio probatorio in atti si fondi su una mera attività di videoripresa e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis), non suffragate da ulteriori elementi, le sentenze di merito con ampia motivazione hanno messo in risalto, invece, come le emergenze acquisite nel confronti del (omissis) si fondino su un solido ed articolato compendio probatorio. La sentenza impugnata- dopo aver dato atto che il (omissis), scarcerato il 22 dicembre 2009, è stato già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa commesso il 10.6.1999 con sentenza 9.1.2002 emessa dal Tribunale di Palermo, perché ritenuto intraneo alla famiglia di (omissis) (omissis) e che ad un certo punto, senza cessare l'appartenenza a cosa nostra, stante l'assenza di dissociazione alcuna, entrava a far parte della famiglia di (omissis) - ha evidenziato come nel presente procedimento l'attualità dell'appartenenza al sodalizio da parte di (omissis) (omissis) sia emersa dall'attività investigativa dalla quale sono emersi:i continui incontri dell'imputato con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di (omissis) , quali (omissis) (cfr. l'incontro del 27 agosto 2015); le svariate conversazioni intercettate dal cui contenuto emergeva il ruolo svolto dal (omissis) all'interno della famiglia di (omissis) , tra cui quello di incaricato alla raccolta delle estorsioni presso i vari esercizi commerciali (cfr. conv. del 22 settembre 2015, del 6, 7 e 11 febbraio 2015, in cui (omissis) e (omissis) evocavano la necessità dell'intervento e della mediazione del (omissis), soggetto che avrebbe dovuto gestire per competenza il tentativo di (omissis) , mafioso della famiglia di (omissis) , di rilevare una attività imprenditoriale nel territorio sottoposto al controllo della

famiglia di (omissis) ; del 10 agosto 2015 in cui (omissis) e (omissis) , transitando di fronte ad un negozio di casalinghi, palesavano l'intenzione di avviare una attività estorsiva, qualora a ciò non avesse già provveduto il (omissis) ed altre conversazioni compiutamente indicate alle pg. 25 e ss.); la gestione della cassa della *famiglia*; le attività poste in essere da (omissis) , uomo di fiducia del (omissis), estrinsecate in varie forme, ossia l'organizzazione per il (omissis) di incontri ed appuntamenti, alla stregua di un segretario personale, la riscossione e la gestione di somme di denaro per conto del (omissis) stesso.

7.1.1. Sulla base delle descritte emergenze, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, applicando correttamente i principi di legittimità di cui al par.2 ha ritenuto integrata la condotta partecipativa del (omissis), essendo ravvisabile quel rapporto di stabile e organica compenetrazione dell'imputato con il tessuto organizzativo del sodalizio rappresentativo del "prendere parte" ad esso. E ciò sulla base del contributo concreto e visibile consistito nella frequentazione dei vertici del sodalizio ricevendo da questi ordini e disposizioni, attuando le direttive impartite, anzitutto nella gestione delle estorsioni, e detenendo per un certo periodo la cassa della consorteria, in particolare, dopo l'arresto di (omissis) . L'imputato è stato, infine, riconosciuto in foto da (omissis) , quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di (omissis) , che si occupava della zona di via (omissis), nel campo delle estorsioni, per averlo appreso da (omissis) (omissis), ma anche in questo caso gli elementi fondanti della responsabilità dell'imputato non sono state le dichiarazioni del collaborante bensì i chiari esiti dell'attività investigativa, confortati appunto dalle dichiarazioni del propalante, esiti questi che danno conto della piena partecipazione dell'imputato al sodalizio.

7.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che in sostanza, nel delineare la negativa personalità dell'imputato, ha messo in risalto, ai fini del diniego, la gravità dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato. Sul punto, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), nella fattispecie non ravvisati. La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

7.3. Il terzo motivo di ricorso in merito alla insussistenza dei presupposti per la configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 c.p. è infondato, dovendo all'uopo richiamarsi tutto quanto evidenziato al par. 3.

7.4. Infondato si presenta altresì il quarto motivo di ricorso in punto di determinazione della pena con riferimento alla novella n. 69/2015. In proposito, immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha rilevato la piena operatività del sodalizio e la perpetuazione del vincolo associativo anche successivamente al 15.6.2015, data dell'entrata in vigore della novella n. 69, e comunque appare sufficiente richiamare quanto evidenziato al par. 4.

7.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, relativo all'applicazione della recidiva. Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di non escludere la recidiva, ricorrendone i presupposti, essendo stato il predetto imputato alla data di commissione dei fatti oggetto del presente procedimento condannato anche per i reati di cui all'articolo 416 bis c.p. ed estorsione e dunque per reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, come si ricava dal relativo certificato del casellario giudiziario. Tale circostanza è stata, dunque, ritenuta applicabile, tenuto conto della gravità dei precedenti penali riportati dall'imputato, indicativi della sua perdurante mai cessata pericolosità sociale e, dunque, di un'accentuata capacità a delinquere, giustificante una maggiore punizione, non potendosi parlare di una occasionale ricaduta nel reato, in considerazione dell'inclinazione alla commissione di reati.

Tale motivazione appare immune da censure e congruamente argomentata, atteso che la Corte territoriale senza illogicità, ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei fatti illeciti già perpetrati dall'imputato all'atto della commissione della condotta associativa in contestazione.

8. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

8.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la ricorrenza nei confronti dell'imputato della condotta associativa di cui al capo 1), quale partecipe della famiglia di (omissis) è generico e, comunque, manifestamente infondato, concretizzandosi in censure parcellizzate, che non si confrontano con il complessivo quadro probatorio messo in risalto dalla la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte territoriale, non si è limitata a riportare la motivazione della sentenza di primo grado, ma ha compiutamente verificato le censure proposte in appello, procedendo ad autonoma valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato, solido e convergente verso la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver richiamato le risultanze investigative illustrate compiutamente nella sentenza di primo grado, fondate non solo su servizi di osservazione, ha valorizzato a supporto della responsabilità dell'imputato, soprannominato (omissis) , i numerosi incontri e le comunicazioni dello stesso con i principali esponenti della 'famiglia' di (omissis) ((omissis) (omissis)), anche sul piano del controllo di attività

commerciali (cfr.ad esempio servizi di videoripresa effettuati in data 10 settembre 2015 presso il locale (omissis) , che consentivano di documentare la presenza del (omissis) insieme a (omissis) , immediatamente dopo la riunione nel corso della quale erano state formalizzate le "cariche" interne alla famiglia di (omissis) (omissis) ; ovvero l'attività di accompagnamento del padre del (omissis) all'incontro di alto livello con (omissis) riconosciuto reggente della famiglia di (omissis) poiché l'imputato era bene al corrente di persone e di luoghi, come documentato con il servizio di osservazione del 29 settembre 2015), le conversazioni intercorse tra sodali ed anche con l'imputato oggetto di captazione, il cui contenuto non è stato smentito (cfr. ad es. le conversazioni del maggio 2015 relative all'affitto di un immobile destinato ai fini illeciti per il quale il (omissis) doveva figurare quale delegato al pagamento del canone del fittizio contraente; quelle relative all'interessamento del (omissis) alla controversia relativa agli orari di apertura notturna tra i gestori del bar (omissis) e (omissis) , già titolare dell'adiacente (omissis) (omissis), per la cui soluzione il (omissis) aveva chiesto l'intervento della locale 'famiglia' mafiosa, rivolgendosi direttamente a (omissis) ; quelle relative alla fittizia intestazione della rivendita di surgelati (omissis) dell'ottobre novembre 215 dalle quali emergeva appunto che l'imputato gestiva, insieme al (omissis) l'esercizio commerciale in questione - dato questo ritenuto rilevante indipendentemente dal mancato avvio dell'azione penale).

La Corte territoriale ha poi valorizzato anche le conversazioni oggetto di captazione dalle quali emergeva il ruolo significativo rivestito dall'imputato di contabilizzazione degli introiti estorti e provenienti dalla gestione altrui della attività di gioco (cfr. le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura del (omissis) il 10 agosto 2015, dalle quali emergeva che all'imputato era stato formalmente affidato il compito di controllare, facendosi consegnare le ricevute, la corrispondenza tra il denaro incassato e quello consegnato, ovvero le conversazioni del 21 settembre 2015 e 19.9.2015). Peraltro l'individuazione dell'imputato quale soggetto appellato (omissis) emergeva non solo per il riconoscimento da parte degli inquirenti della voce dello stesso, in quanto soggetto direttamente intercettato, ma anche per le attività di verifica svolte dove il riferimento allo stesso era congruente con gli accadimenti che materialmente lo interessavano. Peraltro, che l'imputato fosse così soprannominato era circostanza confermata anche dal coimputato (omissis) nell'interrogatorio reso innanzi al GIP il 23 novembre 2017.

Dai suddetti elementi è stata ricavata senza illogicità la condotta partecipativa dell'imputato all'associazione mafiosa in questione e, segnatamente nel rispetto dei principi della giurisprudenza di legittimità sintetizzati al par. 2, è stato individuato il rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio ed il contributo, dell'imputato concretamente fornito alla vita dell'associazione consistente nelle plurime attività sopra indicate in favore del sodalizio stesso.

La deduzione, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe dato conto degli elementi ulteriori rispetto al procedimento (omissis), definito con l'archiviazione nei confronti dell'imputato, risulta

in sé manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale ha indicato i plurimi e consistenti elementi denotanti la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso in questione.

8.2. Manifestamente infondato si presenta pure il secondo motivo di ricorso in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. nei confronti dell'imputato. In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato come all'accoglimento della richiesta ostino i precedenti a carico dell'imputato, già condannato per reati di ricettazione e rapina, nonché la gravità della condotta in esame e il giudizio fortemente negativo sulla personalità, che non consentono appunto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tale valutazione non merita alcuna censura, dovendosi richiamare tutto quanto già evidenziato al paragrafo 7.2, in merito ai presupposti per il riconoscimento in linea generale delle circostanze in questione e sulla rilevanza dei precedenti penali quale elemento ostativo, presupposti per il riconoscimento questi che, con riguardo alla posizione del (omissis), devono ritenersi insussistenti, sulla base di quanto correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

8.3. Infondato si presenta, invece, il terzo motivo di ricorso, in merito alla inapplicabilità delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p.. Sul punto vanno richiamate, come già fatto per gli altri ricorrenti, tutte le considerazioni già espresse al par.3

8.4. Infondato si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso, con riferimento applicazione di pena nella cornice edittale di cui alla novella n. 69/2015. In proposito è sufficiente richiamare quanto già evidenziato al par. 4.

8.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso in merito all'applicazione della recidiva. In proposito, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto infondata la richiesta di esclusione della recidiva, ricorrendo invece, i presupposti per il riconoscimento della stessa, essendo stato l'imputato, alla data della commissione dei fatti oggetto del presente procedimento, già condannato per reati contro il patrimonio, ossia per ricettazione ed anche per rapina, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti. Pertanto, la gravità dei precedenti penali è stata ritenuta indicativa della sua perdurante, mai cessata, pericolosità sociale e dunque di un'accentuata capacità a delinquere che giustifica una maggiore punizione, non potendosi nel caso di specie parlarsi di un'occasionale ricaduta nel reato in considerazione dell'inclinazione della sua pervicacia la commissione di reati dal predetto manifestata.

La Corte territoriale, dunque, senza illogicità, ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei gravi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato all'atto della commissione della condotta associativa in contestazione.

9. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

9.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero ricavato la sua responsabilità solo sulla base di due conversazioni ambientali del 18.9.2015, nonché del servizio di osservazione del 29/09/2015, laddove tali elementi -che non danno conto della condotta associativa- andavano valutati unitamente al dato che l'imputato è stato per lungo tempo detenuto, per ben 28 anni dal 1981 al 2009, così come non è sufficiente a tanto la circostanza che gli altri sodali lo abbiano indicato come "anziano uomo d'onore". Le deduzioni del ricorrente si presentano generiche e parziali non confrontandosi con il più ampio complesso probatorio a suo carico, dimostrante la perdurante adesione al sodalizio criminoso di (omissis) . Invero, le sentenza di merito dopo aver evidenziato che (omissis) , inteso (omissis) , risulta già condannato in via definitiva, tra l'altro, per associazione per delinquere di stampo mafioso sino al 16.12.1987 e per l'omicidio di (omissis) , avvenuto in data (omissis) , all'interno della casa circondariale di (omissis), ha messo in risalto come lo stesso risulti interessato da varie conversazioni oggetto di captazione e, segnatamente, quella ritenuta di grande rilievo del 18 settembre 2015, tra (omissis) (omissis) , in cui il primo fa riferimento al padre (omissis) (omissis), quale soggetto che avrebbe potuto recarsi in sua vece all'incontro organizzato con (omissis) , già riconosciuto reggente della famiglia di (omissis) (laddove, i dati investigativi documentano, con elevato grado di credibilità oggettiva e logica, la partecipazione di (omissis) al predetto appuntamento in data 29.9.2015, come può ricavarsi dai servizi di osservazione), conversazione questa ritenuta molto rilevante per l'esigenza manifestata dai colloquianti di un intervento "qualificato" ascrivibile appunto al suolo di uomo d'onore (omissis) . Inoltre, rilevanti sono state ritenute le conversazioni oggetto di captazione, nell'imminenza della riunione che avrebbe dovuto formalizzare il nuovo assetto della "famiglia" ed il nuovo ruolo di "capo decina" assunto da (omissis) , nel corso delle quali emergeva che (omissis) aveva l'intenzione di dare un preciso inquadramento con rango direttivo anche a (omissis) nella "decina" sottoposta al (omissis), a dimostrazione di una perdurante operatività dello stesso che doveva essere mantenuta e appunto formalizzata, pur in termini e con modalità compatibili con il prestigio dell'anziano esponente: una specie di posizione privilegiata in deroga alle regole di funzionamento del gruppo, giustificata dal suo prestigio risalente. In virtù di tale risalente ruolo (omissis) , dopo la nomina a capo decina ratificata nella riunione a (omissis) aveva avvertito il dovere di andare a rendere visita a (omissis) in ospedale assieme ad altri affiliati invitando il figlio (omissis) - che era riluttante - a fare lo stesso.

L'imputato è stato, infine, riconosciuto in foto dal collaborante (omissis), che lo ha indicato come il padre di (omissis) dichiarando di averlo conosciuto nella macelleria del figlio, specificando che era un vecchio uomo d'onore della famiglia mafiosa di (omissis) , che aveva sofferto un lungo periodo di carcerazione.

9.1.1. Alla stregua di tali risultanze la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi enunciati al par. 2, ha riconosciuto all'imputato il perdurante ruolo di partecipe al sodalizio

criminale di cui al capo 1), ruolo questo non scalfito dal lungo periodo di detenzione, avendo lo stesso dimostrato di essere ancora un punto di riferimento per la "rappresentatività" della famiglia anche nei confronti delle altre famiglie.

Emblematica, tra le altre, risulta essere la conversazione indicata con la quale all'imputato viene richiesto dal figlio, (omissis) , di partecipare alla riunione (poi avvenuta) con (omissis) esponente di vertice della famiglia mafiosa di (omissis) , dimostrativa non solo della perdurante intraneità al sodalizio da parte dell'anziano imputato e soprattutto il suo attuale e immanente spessore mafioso.
Dalla individuazione dell'imputato come soggetto idoneo ad incontrare l'esponente di vertice di altra famiglia mafiosa e la partecipazione successiva all'incontro medesimo da parte dell'imputato come ricavata dai servizi di osservazione, ben può ricavarsi, dunque, in uno agli ulteriori elementi raccolti, il perdurante rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, ed il contributo reso alla vita dell'organizzazione criminosa.
A fronte di tali elementi di non scarsa concludenza, il ricorrente si è limitato a sviluppare censure generiche, che non scalfiscono il complessivo *iter* motivazionale della sentenza impugnata.
9.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle circostanze aggravanti di cui al 4 e 6 comma dell'art. 416 bis c.p., sono infondati, alla luce di tutto quanto evidenziato al par. 3, che va integralmente richiamato in questa sede.
10. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.
10.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta l'idoneità degli elementi acquisiti al processo a dar conto della sua perdurante condotta associativa è generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale con ragionamento logico immune da censure - dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, quanto agli esiti dell'attività di indagine- ha evidenziato come il (omissis) sia stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa (ed altro) come da sentenza emessa dalla Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23.10.07 dal Tribunale di Palermo, irrevocabile il 17.03.10, stato scarcerato per fine pena il 4 marzo 2014, e contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, decisa con provvedimento (decreto 208/05 RMP) emesso il 10.12.2007. Posteriormente alla scarcerazione, il (omissis) intratteneva relazioni e realizzava condotte rappresentative della sua persistente intraneità alla famiglia mafiosa di (omissis) e segnatamente partecipava alla più volte citata riunione del 10 settembre 2015 presso (omissis) alla quale prendevano parte gli esponenti di rilievo della *famiglia,* siccome avente ad oggetto la riorganizzazione dell'assetto della famiglia di (omissis) e la ratifica di alcune nuove cariche assunte da determinati soggetti alla presenza dei sodali. Peraltro, la presenza del (omissis) era stata anticipata da (omissis) (omissis) e da (omissis) nel corso della conversazione intercettata il giorno precedente ed ancor prima in data 7 settembre 2015, conversazione nella quale si evidenziava che il (omissis)

dovesse essere informato delle nuove decisioni (per l'elencazione complessiva delle emergenze investigative e per la riferibilità dell'imputato del nomignolo "u rullu" cfr. pg. 70 e ss. della sentenza).

Dal complesso delle conversazioni oggetto di captazione la Corte ha desunto che (omissis) (omissis) partecipasse ancora a pieno titolo al sodalizio criminale di cui al capo 1), partecipando all'opera di ristrutturazione del sodalizio deliberata alla riunione di (omissis) partecipando a incontri e riunioni finalizzate alla trattazione di attività illecite, assicurando un costante collegamento con gli altri associati nonché adoperandosi nella risoluzione delle problematiche connesse alle attività illecite della famiglia mafiosa di (omissis) .

Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi riportati al par. 2, al fine di ritenere integrata la condotta partecipativa del (omissis) considerato tra i più anziani uomini d'onore della famiglia, avente un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, contribuendo alla vita dell'organizzazione criminosa.

In tale contesto l'imputato si è limitato ad addurre la sua estraneità ai colloqui oggetto di captazione intervenuti tra terzi, nonché la sua estraneità alle attività del sodalizio. La genericità di tali prospettazioni si coglie evidente, laddove le conversazioni oggetto di captazione sebbene intercorse tra terzi hanno piena valenza anche nei confronti del soggetto non autore del colloquio ed all'uopo è sufficiente richiamare quanto già evidenziato al par. 5.1.2..

Contrariamente, poi, a quanto dedotto dal ricorrente si configura pienamente a suo carico la condotta partecipativa sulla base del contributo dallo stesso offerto anche sotto il profilo organizzativo al riassetto del sodalizio nei termini concordati nella riunione a (omissis) , riunione questa alla quale l'imputato partecipava quale uno ai soggetti maggiormente rappresentativi del sodalizio stesso. Non trattasi, dunque di dare rilevanza alla sua qualità di uomo d'onore in sé, ma ai contributi dallo stesso offerti alla vita dell'organizzazione.

10.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso relativo alla insussistenza dei presupposti per la configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 416 bis c.p.. In proposito è sufficiente richiamare tutto quanto già evidenziato al paragrafo 3.

10.3. Inammissibili si presentano il terzo e quarto motivo di ricorso, in merito alla riconosciuta recidiva. Invero, non risulta che l'imputato abbia proposto in appello censure riguardanti la recidiva e l'aumento di pena di cui all'art. 63/4 c.p., come emerge chiaramente dalla sintesi priva di contestazione riportata alle pg. 69 e 259 dei motivi di appello, nonché dall'atto di appello stesso, che si limita con il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio, a richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena nel minimo edittale. Pertanto, non è possibile dedurre ex novo, in questa sede questioni che non abbiano già costituito oggetto di censura in appello, dovendo, peraltro, rilevarsi che comunque il giudice d'appello ha ridotto l'aumento ex art. 63/4 c.p., evidenziando che la pena irrogata non sia suscettibile di ulteriore riduzione, essendo stata la pena base determinata per il reato aggravato, ai sensi del comma quattro dell'articolo 416 bis c.p., nel minimo edittale.

10.4. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, la Corte territoriale ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti a carico dell'imputato già condannato per i reati di cui all'articolo 416 bis e 629 c.p., nonché per la gravità della condotta ed il giudizio fortemente negativo sulla sua personalità tali da non consentire appunto il riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti generiche. Tale valutazione ha fatto corretta applicazione dei principi, secondo cui, come già evidenziato al par.7.2 le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

10.5. Inammissibile si presenta il sesto motivo di ricorso in merito al mantenimento della misura di sicurezza, mantenimento - si sostiene- non assistito da adeguata motivazione. In proposito si osserva che tale doglianza non ha costituito oggetto di censura con l'appello, dovendo riproporsi le medesime argomentazioni di cui al par. 10.3. Peraltro, in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999), non rilevati all'evidenza dai giudici di merito nella fattispecie, né comunque allegati dal ricorrente.

10.6. Manifestamente infondato si presenta il settimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole delle statuizioni civili. In proposito, si osserva che nessuna doglianza risulta proposta in appello, sicchè il tema non può essere introdotto ex novo in questa sede.

11. Il ricorso di (omissis) -condannato nel presente procedimento per il reato associativo di cui al capo 1), per aver fatto parte della famiglia di (omissis) per il reato di tentata estorsione aggravata in danno di (omissis) di cui al capo 8), di rissa aggravata di cui al capo 11), di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 15)- ricorso limitato a censurare esclusivamente la condanna per i capi 1) e 15) è nel suo complesso infondato.

11.1. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato, sviluppando censure che non si confrontano con il compiuto iter argomentativo della sentenza impugnata relativo alla ricorrenza della fattispecie associativa in contestazione al capo 1).

Invero la Corte territoriale ha dato conto dei plurimi elementi a carico dell'imputato deponenti per la responsabilità dello stesso quale partecipe al sodalizio di (omissis) e segnatamente:la circostanza che percepisse uno stipendio dai capi della *famiglia* (cfr. conv. oggetto di captazione del 30.12.14 e del 10.08.15; l'incarico affidatogli il 30 dicembre 2014 di prelevare dalla cassa comune della famiglia mafiosa del denaro destinato all'esponente di vertice (omissis) , indicativa della massima fiducia di cui il predetto godeva tra i capi); l'assistenza prestata a (omissis) nelle fasi preparatorie della riunione di (omissis) del 10 settembre 2015, quando l'imputato, dopo avere utilizzato diversi veicoli, forniva un'auto di copertura, per evitare che il (omissis) fosse individuato quale partecipe della riunione; il compito a lui demandato di custodia e trasporto di armi nella disponibilità della famiglia mafiosa; la partecipazione al pestaggio del presunto ladro, su incarico degli esponenti apicali della famiglia; la sua attività di "vedetta" per verificare i movimenti delle forze dell'ordine;la circostanza che (omissis) lo avesse redarguito per la rissa di cui al capo 11; la circostanza che il predetto fosse stato avvisato da (omissis) della presenza di un nuovo collaboratore.

Sulla base di tali emergenze, corretta si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto, in sostanza, l'imputato collocato in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, contribuendo fattivamente alla vita dell'organizzazione criminosa.

A fronte delle risultanze indicate (compiutamente descritte alle pg. 103 e ss. della sentenza impugnata), che fanno corretta applicazione dei principi di legittimità riportati al par. 2, le censure del ricorrente relative alla sua estraneità alle dinamiche mafiose si presentano del tutto generiche ed assertive non parametrate all'ampio compendio probatorio messo in risalto dai giudici di merito.

11.2. Il secondo motivo di ricorso in relazione all'insussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 416 bis c.p. si presenta infondato, richiamandosi all'uopo tutte le considerazioni svolte al par. 3.

11.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la configurabilità nei suoi confronti del reato di cui al capo 15), relativo alla cessione di 5 Kg. di hashish ex art. 73 DPR n. 309/ 90, in concorso con (omissis) e (omissis) , non merita accoglimento. Ed invero la prova della corresponsabilità dell'imputato è stata ricavata senza illogicità dal contenuto della conversazione n. 1756 del 20 ottobre 2015 dal quale emerge che gli interlocutori- ossia lo (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) - dialogavano in ordine ad una pregressa fornitura di stupefacente che era stata effettuata a tale (omissis) (poi identificato in (omissis)), in ordine alla quale, evidentemente, non era stato pattuito in modo certo il prezzo e che lo (omissis) , dopo avere ricevuto dal (omissis) le somme a saldo del predetto acquisto, senza neppure contarle , le aveva consegnate a (omissis)

(omissis) . Ciò provocava il disappunto del (omissis) nel momento in cui gli interlocutori constatavano l'entità della somma percepita di € 8.500,00, a fronte di quella maggiore di euro 9.000,00 che quest'ultimo riteneva invece dovuta, in relazione al quantitativo ceduto. All'uopo, il (omissis) chiariva che il prezzo all'acquirente era stato, invece, da lui indicato il sabato precedente in euro 1.800,00, commentando, poi, con il (omissis) in merito all'esiguità dell'importo pagato dal (omissis) per la fornitura rispetto a quello che quest'ultimo avrebbe ricavato rivendendo quanto da loro acquistato.

I giudici di merito, dalle stesse parole degli interlocutori, hanno ritenuto che la sostanza stupefacente fosse stata ceduta senza un previo pagamento e che successivamente l'acquirente non aveva rispettato l'accordo relativo al prezzo pattuito, stante il pagamento della sostanza in euro 1.700,00 al kg., corrispondendo nelle mani di (omissis) euro 8.500,00 piuttosto che euro 9.000,00, così suscitando le ire degli interlocutori. Peraltro, è dal prezzo di vendita che si comprende la natura dello stupefacente ceduto anche perché, da altra conversazione, emerge che la medesima tipologia di stupefacente, hashish, risultava essere già stata trattata da (omissis) .

Dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione, la Corte territoriale ha ricavato, in definitiva, senza incorrere in vizi logici, la ricorrenza a carico dell'imputato, della fattispecie di reato concorsuale ascrittagli, laddove lo (omissis) in questa sede si è limitato a censurare la valenza delle conversazioni intercettate al fine di dimostrare la sussistenza del reato in questione e l'assenza di sequestri e perquisizioni a carico degli imputati a comprova dell'ipotesi accusatoria. Sul punto, correttamente la Corte territoriale ha richiamato un indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta, non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie e specificamente dal contenuto di conversazioni intercettate (*Sez.* 2, n. 53615 del 20/10/2016 Rv. 268710), qualora il tenore di queste sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro (cd. droga parlata), l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di motivazione con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, atteso che il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione non si presenta affatto equivoco e tale da consentire, al di là di ogni ragionevole dubbio, di individuare l'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo 15).

12. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

12.1. Il primo motivo di ricorso va respinto, pur risultando molte delle censure svolte - esclusivamente in relazione ai capi 1 e 3 - inammissibili.

12.1.1. Invero, per quanto concerne il delitto associativo di cui al capo 1), contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il compendio probatorio a suo carico risulta essere stato valutato dalla Corte territoriale congruamente e senza illogicità, laddove le censure del ricorrente si traducono per la maggior parte in censure in fatto inammissibili in sede di legittimità che non si confrontano con la articolata motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo aver premesso che (omissis) è figlio di (omissis) , nominato capo decina, e nipote di (omissis) , esponente di lungo corso del medesimo sodalizio, ha evidenziato come dalle conversazioni oggetto di captazione emergano a carico dell'imputato: i costanti rapporti di frequentazione del (omissis) con i principali esponenti della famiglia di (omissis) (omissis); la piena conoscenza da parte del predetto delle vicende dell'associazione mafiosa; il coinvolgimento nell'omicidio di (omissis) e nel tentato omicidio in danno di (omissis) (omissis) (per i quali pende separato giudizio), il coinvolgimento in un reato fine (la tentata estorsione di cui al capo 3); il coinvolgimento in attività di pestaggio su incarico dei vertici della famiglia mafiosa per il controllo del territorio di appartenenza; la percezione della paga, settimanale distribuita anche allo stesso; la gestione della cassa comune dapprima col padre, poi, da solo successivamente all'arresto del primo riscontrata dal rinvenimento della ingente somma di denaro da parte degli inquirenti. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato è stato riconosciuto in foto dal collaboratore (omissis) , quale parente dei (omissis), con cui qualche volta si accompagnava, e definito una delle nuove leve del corso mafioso di (omissis) (omissis) .

12.1.2.Da tali emergenze la sentenza impugnata ha ricavato la piena partecipazione dell'imputato al sodalizio in questione, facendo corretta applicazione dei principi riportati al par. 2, laddove ha ritenuto in sostanza l'imputato in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, offrendo con le attività svolte contributi rilevanti e significativi alla vita dell'associazione.

In proposito, le censure dell'imputato relative alla valenza probatoria delle conversazioni tra terzi oggetto di captazione si presentano manifestamente infondate, dovendosi all'uopo richiamare quanto già evidenziato al par. 5.1.2.

Le censure, poi, volte a censurare l'interpretazione delle conversazioni oggetto di captazione offrendone un significato diverso si presentano inammissibili in sede di legittimità, avendo più volte questa Corte evidenziato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 , Rv. 282337). Infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello

reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558).

12.1.3. Per quanto concerne, poi, le aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p. si rinvia a tutto quanto evidenziato al par. 3.

12.1.3. In merito al capo 3), relativo al delitto di tentata estorsione aggravata, in concorso con (omissis) e (omissis) (le posizioni del (omissis) e del (omissis) risultano stralciate), nei confronti di (omissis), direttore tecnico dell' (omissis) (omissis) a corrispondere indebitamente a titolo di cd. messa a posto della somma di euro 900, le censure del ricorrente si limitano ad addurre l'inidoneità della conversazione ambientale oggetto di captazione del 18.11.2015 a dar conto della responsabilità dell'imputato, senza argomentare specificamente in merito alla dedotta inidoneità, alla luce dei più volte richiamati principi delle S.U. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. La Corte territoriale con motivazione logica immune da censure ha evidenziato invece come la responsabilità dell'imputato e dei correi emerga dalle plurime conversazioni oggetto di captazione e dall'attività di investigazione connessa, ciò a partire: a) dal momento ideativo dell'attività estorsiva emergente dall'intercettazione del 15.9.2015 (cfr. conv. del 15.09.2015) b) alla fase esecutiva con "l'avvertimento" dato alla (omissis), in quel momento in fase di ristrutturazione edile, avvertimento di natura intimidatoria questo (inserimento nel lucchetto di chiusura della palestra di colla nella serratura), chiaramente percepito dagli operai, che erano andati spaventati subito a cercare (omissis) il quale concordava con il (omissis) e (omissis) di rinnovare l'avvertimento propedeutico alla richiesta estorsiva non appena i lavori fossero stati ultimati; c) all'ulteriore attività esecutiva posta in essere proprio da (omissis) e dal (omissis) nel mese di novembre del 2015 quando i due si recavano presso la palestra con il palesato fine di riscuotere l'importo che era dovuto per la deliberata messa a posto, quantificato in euro 900,00, dovendo rimandare ciò all'indomani a causa dell'assenza della persona che avrebbe dovuto adempiere (cfr. conv. del 18.11.2015 oggetto di captazione).

A fronte di tale compendio probatorio, i giudici di merito hanno, senza illogicità, ricavato la responsabilità concorsuale dell'imputato per il reato di tentata estorsione ascrittogli, al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo stato lo stesso intercettato in data 18.11.2015, praticamente in diretta, nel corso del tragitto, mentre si recava con il (omissis) verso la palestra e viceversa, non rinvenendo il titolare ed avendo nel corso delle conversazioni fatto chiaro riferimento alla somma di euro 900,00 da richiedere allo stesso il giorno dopo. In proposito, le censure del ricorrente si presentano, pertanto, vaghe e prive di idoneità ad inficiare il chiaro quadro probatorio emergente dalle captazioni svolte.

12.2. Il secondo motivo di ricorso relativo, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha congruamente motivato il diniego in questione, sulla base del fatto che al di là dello stato di incensuratezza, che da solo non rileva, l'imputato, è risultato essere soggetto di rilievo nell'ambito del sodalizio del quale costituisce senz'altro una nuova leva e oltre ad avere commesso un reato fine dell'associazione è stato coinvolto anche infatti violenti, tra cui, oltre alla rissa di cui al capo 11), per quanto finora accertato anche nell'agguato mortale relativo all'omicidio (omissis) , sicchè la gravità della condotta e il giudizio fortemente negativo sulla sua personalità non consentono riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o ridimensionamenti di pena. Peraltro, in punto di pena la pena base per il reato di cui al capo 1) risulta attestata nel minimo previsto per l'aggravante di cui al comma quattro dell'articolo 416 bis c.p., così come l'aumento ulteriore è stato pure contenuto nel minimo edittale. Tale valutazione, fa corretta applicazione dei principi già richiamati al par. 7.2, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

12.3. Generico e manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 c.p. quanto al capo 3). Sul punto si osserva che l'aggravante in questione è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sotto il duplice versante dell'aver agito i correi quali emissari del sodalizio mafioso di (omissis) e dunque al fine di rafforzarne l'esistenza, consentendogli introiti di natura illecita, ed avvalendosi di tipiche modalità mafiose, qual è certamente quella dell'avvertimento dato con modalità peculiare di chi, come (omissis) , esercita un pressante ed illecito controllo sul territorio. In proposito, il ricorrente si è limitato ad addurre che la Corte territoriale non avrebbe indicato elementi precisi a sostegno della ricorrenza delle aggravante, ma all'uopo non si confronta affatto con il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione dal quale emerge, da un lato, il pieno coinvolgimento nell'episodio estorsivo degli esponenti di rilievo del sodalizio nell'attività illecita in questione da destinare a vantaggio del sodalizio stesso, come chiaramente percepito del resto dagli operai che spaventati si rivolgevano a (omissis) , esponente di vertice del sodalizio, e dall'altro con l'avvenuto utilizzo delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., con modalità immediatamente percepite dagli operai come "mafiose" .

13. Il ricorso di (omissis) è nel suo complesso infondato.

13.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità del (omissis) per il reato associativo di cui al capo 1) è manifestamente infondato, atteso che con motivazione congrua, immune da censure, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi attestanti la piena partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso in questione. Invero, la sentenza impugnata ha messo in risalto come l'imputato dal gennaio all'agosto del 2015 sia stato interessato da numerose captazioni, riportate nella sentenza di primo grado, che attestano il rapporto di frequentazione stabile e privilegiato, con i vertici della famiglia (omissis) (l'imputato si è dichiarato cugino di (omissis)) e (omissis) a cui fungeva da autista. Da tali conversazioni emerge: che i vertici del sodalizio non esitavano a discutere innanzi all'imputato delle attività illecite del sodalizio o di fatti riservati e quindi a metterlo a parte di tutte le questioni discusse tra gli affiliati, anche in presenza di altri esponenti di rilievo, come (omissis) , circostanza, questa, univocamente indicativa della fiducia riposta in lui a dimostrazione della sua piena compartecipazione al sodalizio; la disponibilità ad accompagnare (omissis) in moltissimi suoi spostamenti, non ultimo, anche nel luogo in cui veniva perpetrato l'omicidio di (omissis) (omissis) , assicurando peraltro un costante collegamento con gli altri associati in libertà; la disponibilità a segnalare in favore degli altri sodali la presenza nel territorio delle forze di polizia (cfr. conv. del 21 marzo 2015; 6 maggio 2015 e 18 maggio 2015);la funzione di tramite dei contatti del capo mafia (omissis) con gli altri associati, soprattutto nella veicolazione di importanti comunicazioni in suo favore; l'interesse alla bonifica della propria autovettura da microspie installate dagli organi inquirenti (cfr. conv. in data 31 gennaio 2015) bonifica effettivamente fatta eseguire sulla sua auto e andata a anche buon fine con la scoperta di un apparato tecnico investigativo; la disponibilità a partecipare insieme ad altri soggetti sodali ad azioni criminali di natura violenta e imposizioni, quale la partecipazione all'estorsione in danno dell'autodemolizione (omissis) di cui al capo 4); la partecipazione alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita della birra (omissis), per cui la famiglia mafiosa aveva imposto un sovraprezzo di 5 euro per cassa.

Da tutti gli elementi in questione, non seriamente contestati, la Corte territoriale ha ricavato, facendo corretta applicazione dei principi di cui al par. 2, il ruolo di partecipe al sodalizio dell'imputato, con un rapporto di stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio ed il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione stessa.

13.1.1. Infondate si presentano le censure relative al capo 4), relativo all'estorsione aggravata in concorso con (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) - posizione stralciata- all'impresa di autodemolizione (omissis) , mediante cessione gratuita di due sportelli per auto.

Il ricorrente deduce di essersi limitato a condurre la propria autovettura presso il centro di autodemolizioni, per poi riporvi due sportelli usati, già prelevati da altri soggetti, non partecipando alla riunione operativa avvenuta tra i coimputati prima di recarsi presso l'autodemolizione, non conoscendo le ragioni del tragitto e non fornendo alcun contributo materiale , né morale alla realizzazione dell'estorsione.

In proposito, va innanzitutto richiamata l'ampia trattazione nella sentenza impugnata della dinamica relativa alla vicenda estorsiva in questione (cfr. pg. 151 e ss.), ricostruita sulla base delle conversazioni oggetto di captazione, dei servizi di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese da (omissis) , genero del titolare dell'impianto di demolizione, vittima diretta della richiesta estorsiva, e da (omissis) titolare dell'impianto *de relato* dal (omissis).
Le deduzioni svolte dall'imputato circa l'assenza di consapevolezza dell'attività estorsiva posta in essere nei confronti dell''autodemolizione (omissis) , invero, risultano smentite dalla ricostruzione degli accadimenti emergente dalle composite emergenze probatorie acquisite, che, lette congiuntamente, portano alla convergente ricostruzione degli accadimenti, nel senso che (omissis) si era recato presso l'autodemolizione del (omissis) per l'acquisto di due portiere usate e il soggetto che era stato rinvenuto sul posto gli aveva richiesto la somma di euro 280,00; il (omissis), avendo ritenuto un affronto il prezzo richiestogli, si decideva a radunare nel pomeriggio dello stesso giorno ben dieci soggetti, alcuni noti per la loro caratura mafiosa, tra cui certamente (omissis) , per organizzare una vera e propria spedizione, come testimoniato dal servizio di videosorveglianza installato nei pressi del locale denominato (omissis) (omissis); tale servizio riprendeva (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis), oltre ai predetti (omissis); poco dopo salivano a bordo della VW Polo il (omissis) , il (omissis) e il (omissis) a bordo dell'auto di quest'ultimo, e all'interno della vettura si registrava una conversazione nel corso della quale i primi due davano indicazioni al (omissis), che conduceva l'auto, di dirigersi in via del (omissis); il (omissis) , pur non essendo stato visto primo al bar, era stato raggiunto dai tre suddetti imputati, che, percorrendo un preciso itinerario, lo avevano poi incontrato; tutto il gruppo, pur con mezzi separati, era giunto presso l'autodemolizione, dove veniva registrata una conversazione nel corso della quale il (omissis) invitava il (omissis) a caricare i due sportelli nella sua autovettura e contemporaneamente veniva captata la voce di (omissis) , il quale, parlando con il (omissis), che lavorava presso l'impianto, manifestava il proprio disappunto per aver ricevuto la richiesta di pagamento della somma di 280,00 euro per l'acquisto dei due sportelli e lo stesso rispondeva che era possibile che fosse stato un equivoco e che la persona con cui aveva pattuito il prezzo era un'altra; a quel punto (omissis) precisava al suo interlocutore che, invece, era stato proprio lui ad indicargli il prezzo, affermazione alla quale l'uomo aveva insistito, invece, nel sostenere che il (omissis) aveva parlato con un'altra persona che, evidentemente, aveva chiesto quel prezzo perché non aveva capito che gli sportelli fossero proprio per lui e che in ogni caso non era sua intenzione mancargli di rispetto, tanto che gli stava consegnando gli sportelli anche senza averli pagati; a quel punto interveniva nella discussione anche il (omissis) , il quale diceva al (omissis) di riferire a chi di dovere che sarebbe stato lui stesso a passare successivamente per risolvere la questione , ottenendo in risposta che non ci sarebbe stato alcun problema; (omissis) , a quel punto, avvertiva l'uomo di non essere lui a doversi preoccupare, e che invece dovevano essere loro a preoccuparsi; tutti i partecipanti si allontanavano e si portavano presso il locale di partenza; il (omissis) (titolare dell'impianto), l'indomani, sentitosi intimorito dal predetto

avvertimento, riferitogli dal (omissis), aveva cercato una interlocuzione con i componenti del gruppo, ed era, infatti, riuscito a incontrare, nei pressi di (omissis) , (omissis) (che il giorno prima aveva alla fine raggiunto il gruppo presso l'autodemolizione a bordo di un motociclo e aveva offerto un passaggio al (omissis)), (omissis) e (omissis) ai quali aveva chiesto scusa per il malinteso, al fine di evitare ritorsioni o danneggiamenti per l'attività; nell'occasione il (omissis) aveva detto al (omissis) che anche se si era risentito, così come si era risentito (omissis) per la richiesta di pagamento, gli sportelli sarebbero stati pagati, pagamento questo tuttavia mai avvenuto.

La Corte territoriale, sulla base di tali emergenze, ha innanzitutto, senza incorrere in vizi logici, ritenuto estorsiva la condotta degli imputati, tenuto conto, oltre che della dinamica dei fatti (realizzatasi attraverso la spedizione di molteplici soggetti), anche della portata palesemente intimidatoria della frase alla fine della discussione pronunciata da (omissis) , all'indirizzo del (omissis) da comunicare evidentemente ai gestori dell'impianto, avendo la stessa l'inequivoco significato di un avvertimento, tant'è che era stato in tal senso inteso anche dall'interessato, ossia dal (omissis), il quale, infatti, l'indomani stesso si era immediatamente preoccupato di contattare i (omissis) per cercare di porre rimedio alla questione, onde evitare eventuali ritorsioni da parte del gruppo.

La Corte territoriale in tale contesto, poi, ha ritenuto che ciascuno dei partecipanti alla spedizione fosse ben consapevole delle ragioni di essa ed in particolare quanto al (omissis) rappresentativa di tale consapevolezza risulta essere la condotta dell'avere raggiunto i suoi sodali nel predetto locale e l'avere dato un passaggio al (omissis) e al (omissis), con i quali si era prima portato al punto di incontro con il (omissis) , evidentemente già concordato, e, successivamente presso l'impianto di via del (omissis). Inoltre, sia il (omissis) che il (omissis) , poi, si premuravano una volta giunti presso l'autodemolizione di caricare i due sportelli sulla vettura del (omissis) stesso, fatto questo che, senza illogicità, può essere considerato dimostrativo del fatto che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza delle ragioni per cui era stata deliberata dal gruppo l'incursione presso l'impianto di autodemolizione.

13.2. Il secondo motivo di ricorso in relazione al capo 1) si presenta manifestamente infondato, atteso che la ritenuta sussistenza della condotta partecipativa nei confronti dell'imputato alla luce di tutte le emergenze elencate esclude che possa ravvisarsi nella fattispecie la condotta di favoreggiamento personale cui all'art. 378 c.p. Tantomeno, risulta ravvisabile la fattispecie del concorso esterno, che ricorre quando l'autore *"non vuole far parte della associazione e l'associazione non chiama a far parte"*, laddove, come sopra evidenziato, il ricorrente ha dimostrato una piena adesione al programma associativo, mettendosi a disposizione del sodalizio e contribuendo operativamente ai suoi scopi con le attività sopra descritte, anche attraverso le attività illecite poste in essere quali l'estorsione di cui al capo 4).

13.3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito alla riconosciuta sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p., dovendosi richiamare sul punto quanto evidenziato al par. 3.

13.3.1. In merito, poi, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si osserva che immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p. sulla base del rilievo che l'imputato, pur svolgendo un ruolo di manovalanza, ha intrattenuto stretti contatti con i soggetti di maggiore rilievo nell'ambito del sodalizio ed ha anche commesso un reato fine dell'associazione, sicchè l'oggettiva gravità della condotta in esame ed il giudizio fortemente negativo anche sulla sua personalità non consentono la concessione del beneficio. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi, più volte richiamati al par. 7.2. secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

13.3.3. Infine,infondate si presentano le deduzioni relative alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti dell'imputato. Invero, la Corte territoriale ha richiamato un indirizzo di legittimità, condiviso da questa Corte, secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021 Rv. 281999), non rilevati all'evidenza dai giudici di merito nella fattispecie, né comunque allegati dal ricorrente.

14. Il ricorso di (omissis) è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. L'imputato ha riportato condanna nei giudizi di merito per i reati di cui ai capi 2),3),4),8)- afferenti ad episodi estorsivi- nonché per il capo 15) relativo alla cessione di stupefacenti.

Con l'unico articolato motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione per i capi 2),3), 4) e 8) .

14.1. Quanto al capo 2 - relativo all'estorsione aggravata in danno del titolare del panificio (omissis) - unitamente a (omissis) (posizione stralciata), per la corresponsione a titolo di cd. messa a posto, della somma di euro 200,00, il ricorrente ripropone in questa sede il tema dell'assenza di idoneo riscontro probatorio, e delle incongruenze delle dichiarazioni della p.o., senza confrontarsi con le emergenze ritenute dalla Corte di decisiva rilevanza e segnatamente il

contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, tra lo stesso (omissis) e il (omissis) all'interno dell'autovettura del primo (cfr. pg. 141 e ss.), in cui i due dialogavano in ordine alla riscossione di una somma di denaro che il (omissis) avrebbe già dovuto ottenere da un panificio, dal quale quest'ultimo non si era invece recato, ritenendo erroneamente che avrebbe dovuto andarci il sabato successivo. Tale dimenticanza provocava la reazione infastidita del (omissis), il quale redarguiva per ciò il (omissis) che, a sua volta, dopo avere inizialmente manifestato l'intento al suo interlocutore di adempiere al suo incarico l'indomani, proponeva di recarsi subito insieme nel luogo di interesse.

Dirimente risulta, poi, la successiva conversazione tra il (omissis) e il (omissis) al momento dell'arrivo sul posto, dalla quale emergeva il timore avvertito dalla vittima per la visita di quest'ultimo, l'immediato attivarsi della stessa per il pagamento di quanto dovuto, addirittura senza neppure parlare, e l'avviso datogli dell'ulteriore visita che avrebbe ricevuto di lì a breve, chiaramente palesante la periodicità del pagamento, tipica della cd. "messa a posto", elementi questi che portano ad escludere che, così come prospettato dalla difesa, la somma di denaro pagata nelle mani del (omissis) potesse riferirsi ad un "debito lecito".

Con tali elementi e con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi, come detto, a censure del tutto generiche.

14.2. Anche per il capo 3, relativo al delitto di tentata estorsione aggravata in concorso con (omissis) e (omissis) (le posizioni del (omissis) e del (omissis) risultano stralciate) nei confronti dell' (omissis) , le censure sviluppate dal ricorrente si presentano del tutto generiche e, comunque, irrilevanti, a fronte della prova rappresentata dal chiaro tenore delle intercettazioni e da alcune s.i.t.(e precisamente del (omissis) che ha confermato il gesto intimidatorio rappresentato dal ritrovamento della colla nei lucchetti di accesso ai locali). All'uopo, va innanzitutto richiamato il par. 12.1.3, riguardante la posizione del coimputato (omissis) non senza evidenziare che, a fronte di analoghe censure sviluppate in appello, la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e non illogiche in merito alle ragioni della responsabilità a titolo concorsuale dell'imputato quale ideatore dell'estorsione materialmente eseguita- sebbene a titolo di tentativo- da (omissis) e (omissis) .

14.3. Del pari generiche si presentano le censure relative ai reati estorsivi di cui ai capi 4 e 8 circa il vizio di motivazione nell'illustrare gli elementi denotati la partecipazione dell'imputato a tali fatti estorsivi non confrontandosi il ricorrente con il congruo apparato argomentativo della sentenza impugnata.

14.3.1. Ed invero, quanto al capo 4 (relativo al all'estorsione nei confronti della ditta di autodemolizione (omissis)) si rimanda a tutto quanto evidenziato al par. 13.1.1., non senza evidenziare che la responsabilità dell'imputato è stata senza illogicità ricavata dal tenore delle dichiarazioni delle p.o., dalle conversazioni oggetto di captazione e dal servizio di videosorveglianza, ha fondato la responsabilità dell'imputato per aver preso parte alla riunione pianificatrice dell'estorsione presso il locale (omissis) , per aver preso posto a bordo

dell'auto in direzione dell'autodemolizione, dando indicazione all'autista (omissis) della strada in cui recarsi. A fronte di tali emergenze nessuna deduzione pertinente è stata effettuata.

14.3.2. Analogamente del tutto generiche si presentano le deduzioni relative al capo 8, in merito alla tentata estorsione in danno di (omissis), avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto degli elementi di responsabilità a suo carico (cfr. pg. 194 e ss.), pur in assenza da parte dell'imputato di contestazioni sui fatti storici, chiarendo che la configurazione del reato estorsivo si basa in sostanza sull'accertamento che l'imputato non agì nell'interesse della vittima, stante il chiaro tenore delle intercettazioni da cui emerge il proprio interesse a trattenere una parte della somma estorta.

15. Il ricorso di (omissis) condannato per gli episodi di tentata estorsione di cui ai capi 3,4,9,20,è inammissibile, siccome nel suo complesso manifestamente infondato.

15.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la condanna di (omissis) per il reato di concorso nella tentata estorsione in danno della (omissis) di cui al capo 3) è inammissibile. Invero, non risulta- dalla sintesi priva di contestazione dei motivi di appello (pg. 149)- che la questione della inconfigurabilità del tentativo sia stata proposta in appello. In ogni caso – richiamato lo snodo sequenziale dell'episodio in esame descritto al par. 12.1.3. in relazione alla posizione del coimputato (omissis), si osserva che l'attività dell'imputato in relazione all'episodio in questione, chiaramente evincibile dal tenore dei colloqui oggetto di intercettazione, consistita nella ideazione dell'attività estorsiva -materialmente posta in essere da (omissis) e (omissis) - e nella piena condivisione dei primi atti esecutivi di intimidazione -iniziata con il segnale costituito dal bloccare con la colla le serrature del lucchetto della palestra (intimidazione questa immediatamente percepita dagli operai al lavoro in palestra che si rivolgevano al (omissis) impauriti)- dando indicazione in merito alla sua prosecuzione attendendo la fine dei lavori di ristrutturazione della palestra, spingendosi fino agli atti esecutivi, con la individuazione di una richiesta di 900 euro al termine dei lavori, somma che, tuttavia, non veniva riscossa per l'assenza del titolare. Il chiaro tenore delle conversazioni oggetto di captazione, assistito dall'attività investigativa di localizzazione satellitare, rendono palese la riferibilità del tentativo di estorsione anche a (omissis). Peraltro, vanno richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963).

15.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla insussistenza del concorso in relazione all'estorsione perpetrata in danno della ditta di autodemolizione Il Levriero di cui al capo 4), si presenta generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, richiamato quanto già evidenziato al par. 13.1.1 si osserva che la Corte territoriale, secondo quanto è dato evincere

dalla motivazione della sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ha valutato le censure svolte in appello, disattendendole sulla scorta delle emergenze processuali (intercettazioni, rilevazioni satellitari e s.i.t. di (omissis) e (omissis)) attestanti: che l'imputato partecipò alla riunione nel locale (omissis) dove fu pianificata la spedizione punitiva contro le pp.oo.; si recò assieme al (omissis), che gli dette un passaggio a bordo della Wolkswagen Polo –auto riconosciuta dal (omissis) -e al (omissis), presso il centro di autodemolizioni delle pp.oo.; rientrò al termine della spedizione assieme agli altri compartecipi, a dimostrazione della compattezza dell'azione. Né può dubitarsi che l'azione relativa al prelievo gratuito dei due sportelli avesse natura "estorsiva", contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorrente, tenuto conto della dinamica degli accadimenti, come chiaramente evincibile dalle conversazioni oggetto di captazione, delle ragioni della stessa e della caratura criminale degli imputati.

Peraltro, al di là della compartecipazione alla fase ideativa ed esecutiva dell'azione, chiaramente emergente dalle conversazioni captate e dagli avvistamenti, risulta significativa nell'attività estorsiva la mera presenza fisica di (omissis) sui luoghi del delitto stante la sua caratura criminale. Infatti, essa assume un evidente e concreto significato di contribuzione all'azione, alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, purché non meramente casuale, può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013,Rv. 257979;Sez. 2 n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807)

15.3. Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso relativo al capo 9, riguardante il concorso nella tentata estorsione aggravata nei confronti di (omissis) gestore del ristorante (omissis), per la corresponsione indebita, a titolo di messa a posto, di una somma di denaro pari a circa euro 1.000,00 mensili, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti, episodio questo temporalmente collocato tra l'agosto 2015 e il luglio 2016.

Il ricorrente in questa sede reitera la questione già sviluppata in appello in merito al fatto che nel dicembre 2015 egli venne tratto in arresto, laddove la tentata estorsione risulta contestata sino al luglio 2016 e che non possono ricavarsi elementi idonei per fissare il momento iniziale della consumazione del reato nel dialogo intercorso tra il (omissis) e il (omissis) e non emergendo con certezza da tale conversazione che gli interlocutori facessero effettivamente riferimento ad una richiesta estorsiva. La deduzione in questione sviluppa censure generiche ed in fatto, che non si confrontano con quanto evidenziato senza illogicità dalla Corte territoriale, secondo cui la data iniziale di consumazione del reato è stata individuata in quella in cui sono state registrate le conversazioni poste a fondamento del reato contestato, in cui il medesimo è stato ascoltato mentre era libero e dialogava chiaramente con il (omissis) della richiesta estorsiva in questione.

Tale valutazione non merita censure, atteso che dalle conversazioni registrate proprio nell'agosto del 2015 emergeva che la pretesa estorsiva al nuovo titolare del ristorante (omissis) (omissis) era già stata portata, e che quest'ultimo aveva opposto resistenza sul quantum, provando a ridurre la richiesta.

Il tenore delle conversazioni è stato ritenuto, poi, chiaramente espressivo della richiesta estorsiva e sulla valenza delle conversazioni oggetto di captazione è sufficiente richiamare quanto già evidenziato al par. 5.1.2.

La conversazione, poi, riportata alla pg. 203 della sentenza impugnata è stata ritenuta senza illogicità, chiara nel senso di rappresentare una richiesta estorsiva laddove lo stesso (omissis) fa riferimento al fatto che il titolare dell'esercizio commerciale era tenuto a versare, con cadenza periodica, a titolo di regalia, la somma di 1000 euro in due occasioni, esattamente in corrispondenza della Pasqua e del Natale, espressioni queste riferibili alla necessità che si mettesse a posto per dette festività pasquali e natalizie, notoriamente tipiche del modo di agire mafioso. Trattasi in ogni caso di richieste di denaro prive di causa lecita, che inserite nel contesto della famiglia mafiosa di riferimento risultano anche sotto il profilo logico riconducibili all'attività estorsiva tesa a finanziare la famiglia mafiosa

15.4. Del tutto generico si presenta il quarto motivo di ricorso relativo al delitto di cui all'art.512 bis c.p. in concorso con (omissis) e con (omissis) (nei confronti del quale si procede separatamente nel proc. N. 16314/16), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione a carattere patrimoniale, per l'attribuzione fittizia a (omissis) dell'amministrazione e della rappresentanza legale della società (omissis) s.r.l., di fatto nella disponibilità di (omissis) e dell'imputato. Il ricorrente sviluppa in questa sede la censura relativa al fatto che l'attività che si assume essere stata fittiziamente intestata al (omissis) (omissis) era già in esercizio da molti anni, rispetto alla sua scarcerazione dopo un lungo periodo di detenzione. Tale deduzione non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata che dopo aver dato atto che il (omissis) in primo grado era stato assolto dal reato in questione per insussistenza dell'elemento soggettivo e che tale epilogo decisorio correttamente non esclude la ritenuta configurabilità del reato in capo al (omissis), concorrente necessario, ha evidenziato come i diversi cambi di gestione dell'attività, avvenuti in epoca antecedente a quella di contestazione del fatto, non dimostrano affatto che l'imputato non fosse il soggetto che, con il (omissis) , avesse acquisito a partire dal 2015 il controllo della rivendita di surgelati. Infatti, dal complessivo ascolto delle conversazioni intercettate, il cui significato attribuito in sentenza da parte del primo giudice non è stato in alcun modo oggetto di contestazione, sono emerse tutte le fasi preparative all'avviamento dell'attività solo formalmente intestata al (omissis) ma di fatto riconducibile al (omissis) e al (omissis) (cfr., tra le altre, la conv. telefonica: del 10.08.2015 nel corso della quale (omissis) illustrava a (omissis) l'intenzione di aprire un esercizio commerciale in un locale ubicato di fronte una macelleria individuata in quella denominata (omissis) , ovvero le conversazioni dell'ottobre 2015 dalle quali emerge il contatto di (omissis) con il tecnico per il disbrigo delle pratiche amministrative),

nonché la fase relativa all'inaugurazione dell'esercizio commerciale a nome del (omissis), già titolare di altro esercizio; dalle intercettazioni emergono altresì le difficoltà di seguirne gli incassi dell'esercizio commerciale da parte del (omissis) dopo il suo arresto dell'11.12.2015 e il rammarico per il disinteresse del proprio figlio (omissis) a fronte di una gestione reputata non buona del socio (omissis) .In tale contesto, pertanto le conclusioni della Corte territoriale secondo cui dalle conversazioni oggetto di captazione sia emerso chiaramente la ricorrenza del reato in contestazione nei confronti del (omissis) e del (omissis) , di investimento dei propri capitali frutto di attività illecite, avviando l'esercizio commerciale in questione, a loro certamente riconducibile, pure essendo stato il negozio formalmente e fittiziamente intestato a (omissis), proprio al fine di sottrarlo a eventuali provvedimenti giudiziari.

15.5. Generici e manifestamente infondati si presentano il quinto motivo di ricorso in merito all'applicazione della recidiva ed il sesto motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Invero, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di applicare la recidiva, ricorrendo senza alcun dubbio i presupposti per il riconoscimento della stessa, così come contestata all'imputato, essendo stato il predetto, come sopra detto, alla data di commissione dei fatti oggetto del presente procedimento, condannato per ben due volte per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e dunque per reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, come può evincersi dal relativo certificato del casellario giudiziale in atti. Tale circostanza aggravante, benché facoltativa, pertanto, è stata ritenuta applicabile, tenuto conto del fatto che la gravità dei precedenti penali riportati dall'imputato appare indicativa della sua perdurante e mai cessata pericolosità sociale e, dunque, di una accentuata capacità a delinquere che giustifica una maggiore punizione; infatti, nel caso di specie, non può parlarsi di una occasionale ricaduta nel reato, in considerazione della inclinazione e della pervicacia alla commissione di reati dal predetto manifestata.

Tale valutazione non merita alcuna censura, avendo il ragionamento seguito dalla Corte territoriale ritenuto la ricaduta nei reati per cui si procede espressione di una più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza ,secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei gravi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato

Manifestamente infondato si presenta il sesto motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un soggetto pluripregiudicato per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, di tale pericolosità sociale da rendere improponibile la concessione delle richieste diminuenti di pena, il quale tuttavia non ha addotto a sostegno della richiesta alcun elemento di favore. Tale valutazione non merita alcuna censura, facendo corretta applicazione dei principi, innanzi richiamati con riguardo ad altri coimputati, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi

di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

16. Il ricorso di (omissis) relativo al concorso nell'estorsione perpetrata in danno della ditta di autodemolizione (omissis) di cui al capo 4), è generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente reitera in questa sede la censura circa l'inidoneità degli elementi a suo carico ad integrare un reale contributo concorsuale a lui ascrivibile oggettivamente e soggettivamente, trattandosi al più di mera connivenza non punibile, senza confrontarsi con l'iter motivazionale della sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale, senza illogicità, ha messo in risalto come l'imputato, lungi dall'aver avuto un contegno meramente passivo ha, invece, avuto comportamenti attivi ed inequivoci, essendosi recato assieme al gruppo, sia pur con mezzi di trasporto separati, presso il centro di autodemolizioni, caricando materialmente i due sportelli oggetto dell'estorsione sull'autovettura del (omissis), ancor prima che i (omissis) interloquissero con il (omissis) sulla questione del prezzo da pagare. La partecipazione dell'imputato ad una vera e propria "spedizione punitiva" del gruppo composto da una decina di soggetti, di cui molti di spiccata caratura mafiosa, allo scopo di prelevare senza pagare gli oggetti suddetti per rimediare al "torto" fatto a (omissis), esprime il consapevole e non irrilevante apporto dell'imputato alla condotta estorsiva, ad onta della sua mancata partecipazione alla riunione preparatoria. Inoltre, come rilevato dalla Corte territoriale, rafforza ulteriormente il dato della compartecipazione del (omissis) all'episodio estorsivo in questione il fatto che l'imputato sia stato individuato mentre accompagnava spesso (omissis) gravitando attorno a tutti gli altri componenti della famiglia mafiosa, di talchè l'asserita estraneità alle logiche e agli scopi del gruppo appare sconfessata dagli elementi acquisiti e, comunque, non risulta idonea a disarticolare il ragionamento della sentenza impugnata.

17. Il ricorso di (omissis), condannato per i reati di cui ai capi 4,6,11,13,14,15, è generico e, comunque, manifestamente infondato.

17.1. Il ricorrente censura innanzitutto gli elementi di responsabilità a suo carico per il reato di cui al capo 4) -relativo all'estorsione in danno dell'impresa di autodemolizione il (omissis)- in mancanza di elementi di riscontro alla dichiarazione del (omissis), che non può ritenersi confortata dalla dichiarazione del (omissis), *de relato*, appunto dal (omissis).

In proposito, va innanzitutto richiamato quanto evidenziato al par.13.1.1, laddove il ricorrente con le censure del tutto generiche svolte, omette di confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, che, nell'esaminare le doglianze già proposte in appello, ha messo in risalto

- a testimonianza del pieno coinvolgimento di (omissis) nella vicenda– il dato del tutto logico che proprio l' imputato era stato il "motore" del fatto delittuoso in esame, avendo ricevuto il presunto sgarbo da "sistemare" nell'ottica mafiosa assieme agli autori della spedizione presso l'autodemolizione. Tale dato, in particolare, è emerso pienamente dalla ritenuta pienamente attendibile e dettagliata deposizione del (omissis) ed anche dagli esiti delle intercettazioni e rilevazioni satellitari, elementi che danno pienamente conto della sua iniziativa e della sua volontà di vendicare il torto fattogli, anche laddove, parlando con il (omissis), manifestava il proprio disappunto per aver ricevuto la richiesta di pagamento della somma di 280,00 euro per l'acquisto dei due sportelli.

17.2. Manifestamente infondate si presentano le deduzioni dell'imputato relative al reato di cui al capo 6), in merito all' estorsione in concorso con (omissis) e con il minore (omissis) (omissis), al fine di costringere (omissis) a corrispondere indebitamente una somma pari ad euro 300,00 per la restituzione dello scooter Honda SH 300 tg. (omissis) intestato alla madre di quest'ultimo. In proposito, la Corte territoriale, contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, ha analizzato compiutamente le deduzioni sviluppate in appello dall'imputato, dando conto degli elementi di responsabilità a suo carico alle pg. 169 e ss., dopo aver ricostruito in sintesi la vicenda, sulla base del tenore delle conversazioni oggetto di captazione, nel senso che: in seguito al furto dell'Honda SH 300 targato (omissis) il (omissis) il giorno 01.10.15, alle 09:05 aveva dato notizia di tale fatto non sporgendo, tuttavia, denuncia e poi, alle successive ore 17:57, dello stesso giorno 01.10.15, ne aveva segnalato al 113 il rinvenimento; che, a partire dalle ore 16:00 dell'1.10.15, e, quindi, dopo il furto e prima del segnalato ritrovamento del mezzo, l'(omissis)- incaricato dalla p.o. per il ritrovamento del ciclomotore- si era messo in contatto con (omissis), in quanto il furto era stato perpetrato nella zona di pertinenza della famiglia di (omissis), ad opera di (omissis) e di (omissis) e aveva discusso con lo stesso circa l'ammontare della cifra che lo stesso (omissis) avrebbe dovuto chiedere al proprietario per ottenere la restituzione del mezzo; l'(omissis) aveva, poi, riscosso le somme che erano state concordate dal (omissis), al quale il ciclomotore veniva restituito dal (omissis); le somme riscosse dal (omissis) erano state poi spartite tra due materiali esecutori del furto, mentre l'(omissis) aveva trattenuto per sé la somma di euro 100,00; il (omissis) tuttavia, all'atto della riconsegna del ciclomotore aveva avvisato il (omissis) che le somme che aveva corrisposto all'(omissis) dovevano essergli restituite, in quanto il medesimo si era rivolto per riottenere il mezzo anche ad un altro soggetto, che, evidentemente, gli aveva garantito che non avrebbe dovuto pagare alcunché; alla fine il (omissis) si determinava a restituire al (omissis) soltanto una parte della somma che lo stesso aveva dato all'(omissis), costituita dalla parte che era stata trattenuta da quest'ultimo, e che si era fatto restituire (ossia i cento euro), e da una parte della quota che era stata data agli autori del furto, che stabiliva nella misura di euro cinquanta in totale *("gli ho tolto i soldi a (omissis) ..magari prendete venticinque euro l'uno...mi date cinquanta euro...ci unisco questi e glieli do...e voi ve li tenete i vostri* ", cfr. conv. n. 1296 dell' 1.10.15 ore 20:00).

Sulla base di tali elementi la Corte territoriale senza illogicità ha ricavato la piena responsabilità dell'imputato nella vicenda estorsiva in esame emergendo dalle conversazioni oggetto di captazione il ruolo fondamentale assunto nella vicenda, stabilendo con l'(omissis) il prezzo dell'estorsione e coordinando le attività per fare recuperare il mezzo per (omissis). Inoltre, non rileva ai fini dell'avvenuta consumazione del reato la restituzione parziale della somma versata al (omissis), possessore dello scooter rubato, come pur dedotto nel presente ricorso, trattandosi di un post factum del tutto privo di incidenza sulla oramai avvenuta e certa consumazione del reato. Neppure può assumere rilevanza la circostanza della restituzione di una parte della somma versata dal (omissis), al fine dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (questione questa riproposta in questa sede alla pg. 4 del ricorso) avendo la Corte territoriale chiaramente evidenziato alle pg. 177 e 248 che in relazione al capo 6) dell'imputazione l'aggravante in questione non è stata oggetto di contestazione da parte dell'accusa e dunque non è stata pertanto ritenuta in sentenza.

17.3. Del tutto generiche si presentano, poi, le censure del ricorrente relative all'assenza di elementi per ritenere integrati nei suoi confronti i reati di cui i reati di cui ai capi 13,14,15, nonostante la carenza di elementi probatori in tal senso quale il sequestro da parte degli inquirenti di sostanza stupefacente. Il ricorrente in proposito non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in merito alla configurabilità dei reati in questione e alla responsabilità dell'imputato (cfr. pg. 219 e ss.) ricavata dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione (cfr. conv. n. 1510 del 10.10.2015 intercorsa tra il (omissis) e il (omissis) , n. 1756 del 20.10.2015 ed altre) e, in proposito, deve evidenziarsi come in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

L'interpretazione delle conversazioni suddette operata dai giudici di merito non presta il fianco a censure motivazionali, essendo logica e plausibile, anche alla luce dei parametri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle conversazioni attinenti alla cd. droga parlata, così come esposti al par.11.3. al quale si rinvia.

18. Il ricorso di (omissis) , in relazione al capo 6) reato di estorsione aggravata in concorso nei confronti di (omissis) di cui al capo 6), è manifestamente infondato. Con i primi due motivi di ricorso l'imputato contesta la configurabilità del reato di estorsione, per l'assenza nel caso di specie, sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto di estorsione e, comunque, la mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di truffa.

18.1. Le censure svolte dal ricorrente non si confrontano con l'iter argomentativo della sentenza impugnata riportato alle pg. 169 e ss., già richiamato al par. 17.2 al quale si rinvia anche per la ricostruzione del fatto. La Corte territoriale, sulla base del contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, ha ritenuto che l'attività posta in essere dall'imputato, di mediazione tra il sodalizio e la p.o. nel pattuire con il (omissis) il "prezzo" per la restituzione del veicolo al (omissis), facendosi versare la somma dalla p.o., trattenendo un importo

per sé stesso di euro 100,00 e svolgendo, quindi, un'attività a titolo oneroso risulti riconducibile ad un'attività volta ad avvantaggiare non solo la p.o., ma anche sé stesso e gli altri autori del fatto, così fornendo un evidente contributo al fatto estorsivo in questione.

All'uopo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714; Sez. 2, n. 2833 *del* 27/09/2012, Rv. 254298; Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 18/01/2017; Sez. 5, n. 13520 *del* 21/01/2015, Rv. 262896).

La circostanza, inoltre, che vi sia stata la restituzione parziale della somma versata al (omissis), possessore dello scooter rubato, non incide sull'avvenuta consumazione del reato come già evidenziato al par. 17.2., trattandosi di un fatto successivo all'avvenuta consumazione del reato.

Quanto, poi, alla configurazione del reato di estorsione, più volte questa Corte ha evidenziato che sussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui sia lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800 e Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152; Sez. 6 n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508). Peraltro, in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2 -n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512), come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la costrizione risulta essere del tutto implicita, contestuale alla richiesta di pagamento, avendo il derubato ha ben presente che la propria indisponibilità a pagare si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene.

18.2. Per quanto concerne, poi, la configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di reato di truffa, anche tale deduzione è manifestamente infondata, atteso che nella fattispecie in esame, nessuna attività manipolativa/ truffaldina da parte dell'agente risulta posta in essere, non avendo l'(omissis) prospettato al (omissis) alcun pericolo immaginario, essendo quest'ultimo ben consapevole della concreta alternativa di perdere definitivamente il bene in mancanza di pagamento. Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267124) e consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen.

quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2 n.24624 del 17/07/2020 Rv. 279492), situazione quest'ultima, come già ampiamente evidenziato, pienamente configurabile nella fattispecie.

18.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 c.p. nonché alla mancata esclusione della recidiva.

In proposito, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche non rinvenendosi, né sono stati allegati dalla difesa, elementi positivi per il riconoscimento di esse tenuto anche conto che l'imputato è soggetto gravato da precedenti penali e che non ha fornito alcuna collaborazione agli inquirenti. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi più volte richiamati di cui al par. 7.2. al quale si rimanda.

Del pari immune da censure si presenta la valutazione in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo la Corte territoriale motivato senza illogicità tale diniego in considerazione delle modalità con cui è stata commessa l'estorsione, sicchè la valutazione complessiva del pregiudizio alla vittima, non può in alcun modo essere ritenuta di speciale tenuità.

Per quanto concerne, poi, la mancata esclusione della recidiva, neppure presta il fianco a censure di sorta la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non accoglibile la relativa richiesta, essendo stato l'imputato, alla data di commissione dei fatti oggetto del presente procedimento, condannato per reati contro il patrimonio, ossia per ricettazione e anche per reati in materia stupefacente e per evasione, come può evincersi dal relativo certificato del casellario giudiziale, in atti, di guisa che la gravità dei precedenti penali riportati dall'imputato appare indicativa della sua perdurante e mai cessata pericolosità sociale e, dunque, di una accentuata capacità a delinquere che giustifica una maggiore punizione. In definitiva la Corte territoriale ha ritenuto senza incorrere in vizi logici la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato,

19. Il ricorso di (omissis) non merita accoglimento. Ed invero, all'imputato risulta ascritto il reato di cui al capo 7) ossia il furto aggravato ex art. 625 n. 7) c.p. di una Fiat 500 in concorso con altri e con il minorenne (omissis) . La responsabilità dell'imputato per tale reato è fondata sul contenuto della conversazione oggetto di captazione del 3.11.2005 intercorsa

tra (omissis) e (omissis), nel corso della quale i due, parlando del furto appena compiuto dal primo indicano come coautori " (omissis) ".

Il (omissis) indicato nella conversazione è stato identificato dai giudici di merito nell'odierno imputato sulla base dei seguenti rilievi: che l'imputato risultava appellato con il diminutivo di (omissis), anche dagli altri imputati coinvolti nel presente procedimento; che lo stesso fosse dedito in modo professionale alla commissione di furti di vetture, e, in particolare di FIAT 500, essendo ciò noto a (omissis), ma anche a (omissis), avendo anche uno specifico prezzario, per la restituzione delle vetture rubate(dai 600 ai 1000 euro); che lo stesso, in occasione del furto di un'altra vettura dello stesso tipo, ossia una FIAT 500, era stato cercato da (omissis) (venendo in questo caso indicato con cognome (omissis) e cercato all'indirizzo di residenza) per la restituzione del mezzo al proprietario.

Inoltre, il rapporto con il (omissis) per la commissione di furti, secondo la Corte territoriale emergeva anche dalla conversazione registrata appena due giorni prima di quella in esame del 31.10.2015, alla quale lo stesso imputato era inizialmente presente, e si trovava in compagnia di (omissis) e del (omissis) (il quale lo chiamava con il cognome), da cui è infatti dato anche chiaramente comprendere che insieme a quest'ultimo avevano rubato un'altra FIAT 500 e che l'imputato era ritenuto il soggetto che, grazie alla sua professionalità, avrebbe potuto insegnare al (omissis) come cercare i sistemi di rivelazione montati sulle vetture rubate; pertanto, il fatto che l'imputato fosse stato indicato come un esperto nella rilevazione dei sistemi satellitari, è stato ritenuto un elemento di perfetta sintonia con la frase proferita dal (omissis) dopo la commissione del furto, nel passo in cui si lamentava del fatto che il (omissis) con cui aveva commesso il furto stesso, si era portato la vettura rubata in quanto doveva accertare meglio che l'auto non potesse essere individuata.

Sulla base dei predetti elementi anche logici la sentenza impugnata ha ricavato, senza incorrere in vizi e con coerenza, che il (omissis) indicato quale coautore del reato di furto in questione fosse da identificarsi appunto in (omissis), laddove quest'ultimo si è limitato a sviluppare in questa sede censure circa l'insufficienza del materiale acquisito a renderlo responsabile del reato in questione, deduzioni queste che non scalfiscono all'evidenza il corretto iter motivazionale della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata non merita alcuna censura laddove l'imputato si limita a rimettere in discussione in questa sede l'iter logico seguito per la sua identificazione, senza sviluppare ragionamenti idonei a scalfire le valutazioni della Corte territoriale.

20. Il ricorso di (omissis) non merita accoglimento. Invero, l'imputato, condannato, tra l'altro, per i reati di cui capi 13) e 14), con un unico articolato motivo deduce esclusivamente l'illegittima ed illogica disarticolazione dello stesso reato nei due differenti capi di imputazione in contestazione, nonché la violazione del principio *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p., avendo, inoltre, il ricorrente già riportato, nell'ambito di differente procedimento n. 22981/2015, condanna (definitiva) per la medesima condotta illecita (detenzione di gr. 220 di marijuana).

In definitiva, il ricorrente riconduce alla disponibilità di un originario ingente approvvigionamento, destinato alla cessione e distribuito nel lasso temporale (relativamente breve) che ci occupa le condotte separatamente contestate ai capi 13) e 14) e quella per la quale ha riportato già condanna definitiva per il fatto accertato.

Le censure del ricorrente, del tutto sfornite di concreti elementi a supporto, soprattutto in relazione all'invocato *bis in idem,* hanno trovato adeguata risposta nelle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte territoriale ha richiamato i principi secondo cui l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, sicchè deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 9477 *del* 11/12/2009, Rv. 246404); tuttavia perché ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze:
a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v., tra le tante, Cass., Sez. 4A, 12 gennaio 1996, Caparco; Cass., Sez. 2A, 18 gennaio 1996, Mura; Cass., Sez. 6A, 4 marzo 1996, Segafredo; Cass., Sez. 6A, 16 marzo 1998, Casa; Cass., Sez. 6A, 17 novembre 1999, D'Antoni ed altri; Cass., Sez. 6A, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro;Cass., Sez. 6A, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri). In definitiva, qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati; unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5A, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro; Sez. 6, n. 22549 *del* 28/03/2017, Rv. 270266).

La Corte territoriale ha ritenuto in sostanza che non emergessero dalle conversazioni oggetto di captazione, poste a fondamento delle imputazioni in esame, elementi per ritenere che le condotte siano contestuali con il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità, emergendo invece l'autonomia dei fatti reato per l'esistenza di un costante flusso di sostanze stupefacenti provenienti da plurimi acquisti.

Tale valutazione, non smentita dalle emergenze processuali (diversità dei quantitativi detenuti, non sovrapponibilità temporale e significativa attività di smercio) non si presenta illogica e non risulta neppure scalfita dalle allegazioni del ricorrente che si è limitato in più punti ad effettuare letture alternative delle conversazioni in questione (cfr. 4 del ricorso) precluse in sede di legittimità come già evidenziato.

21. Il ricorso di (omissis) è inammissibile siccome generico e comunque manifestamente infondato. Invero, il ricorrente- condannato per il reato di cui al capo 11) ossia

di rissa aggravata alla quale partecipavano più di cinque persone e (omissis) riportava lesioni personali- con entrambi i motivi di ricorso proposti contesta gli elementi di responsabilità a suo carico, ritenuti inidonei a dar conto della sua partecipazione alla rissa, non essendo peraltro la sua persona visibile nel video acquisito agli atti. Le deduzioni del ricorrente reiterative di analoghe censure proposte in appello non si confrontano con il congruo iter argomentativo della sentenza impugnata, che, nel dare congrua risposta alle deduzioni svolte, ha evidenziato come il coinvolgimento dell'imputato nella rissa in questione avvenuta in un locale commerciale emerga chiaramente dal contenuto della conversazione oggetto di captazione intercorsa dopo la rissa. In merito alla valenza probatoria delle conversazioni oggetto di captazione si rinvia a quanto già evidenziato al par. 5.1.2.

Nella conversazione in questione (omissis), rimproverava il (omissis) in maniera accesa per la condotta posta in essere nella nottata precedente insieme agli altri soggetti coinvolti e dunque per la partecipazione alla rissa e per le possibili ripercussioni e i contrasti che si sarebbero potuti generare nei rapporti con i referenti mafiosi della zona ove si erano svolti i fatti. In un ulteriore passo del dialogo, il (omissis), nell'ipotizzare, tra le varie conseguenze, anche possibili richieste risarcitorie da parte dei proprietari del locale danneggiato, lo menziona senza esitazione tra i soggetti che erano stati senza alcun dubbio responsabili della rissa e del danneggiamento, ai quali, pertanto, avrebbero potuto per ciò rivolgersi, emergendo da tale esplicito riferimento alla sua persona, che si trattasse senza alcun dubbio di uno dei componenti del gruppo.

In tale contesto, l'interpretazione della Corte territoriale, secondo cui il (omissis), alle accuse del (omissis) di partecipazione alla rissa, nulla controbatteva dando corpo ulteriore al chiaro contenuto della conversazione in merito alla sua partecipazione alla rissa non appare in alcun modo illogica.

Peraltro, le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente in merito alla interpretazione della conversazione oggetto di captazione si traducono in censure in fatto inammissibili in sede di legittimità come più volte evidenziato da questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 – n.44938 del 05/10/2021, Rv. 282337).

Invero, anche laddove il ricorrente lamenta la mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato (come il contenuto dell'intercettazione tra il (omissis) e il (omissis) in cui quest'ultimo, alla domanda del primo se il (omissis), detto il (omissis), avesse partecipato alla rissa, non comprendeva chi fosse il (omissis)) sviluppa censure inammissibili, che, lungi dal prospettare un travisamento probatorio avente carattere decisivo, si risolve nell'offerta di una interpretazione meramente alternativa dei fatti.

22. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di (omissis) , (omissis) (omissis) che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Vanno rigettati i ricorsi di (omissis) (omissis) (omissis) , che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, (omissis)

(omissis)

vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) (omissis) , da liquidarsi in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge; (omissis)

(omissis)

(omissis) , vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , da liquidarsi in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge;

(omissis)

(omissis) vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , dal liquidarsi in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge; (omissis)

(omissis)

vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , da liquidarsi in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge; (omissis)

(omissis)

(omissis) vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) da liquidarsi in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge; (omissis)

(omissis)

(omissis) vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) (omissis) , che vanno liquidati in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi di (omissis) (omissis) , che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di (omissis) (omissis) (omissis) , che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna (omissis) (omissis) (omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Condanna (omissis)

(omissis)

(omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Condanna (omissis)

(omissis)

alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Condanna (omissis)

(omissis)

(omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Condanna (omissis)

(omissis)

(omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Condanna (omissis)

(omissis)

(omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis), che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

Così deciso il 3.5.2022

Il Consigliere estensore
Rosa Pezzullo

Il Presidente
Carlo Zaza

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
26 SET 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise